Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Giovedì 9 febbraio** — **Numero 33**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale. » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . . L. **0.25** | per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** |

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: *Errata corrige* — **R. decreto** *n. 716 che approva e contiene il regolamento par il personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi* — **R. decreto** *n. 717 per l'aumento di somma inerente al corredo per gli allievi macchinisti nella scuola della R. marina* — **R. decreto** *n. IV (parte supplementare) che convoca gli elettori commerciali della provincia di Brescia* — **Corte dei conti** *e* **Ministero di grazia e giustizia e dei culti:** *Disposizioni fatte nei personali dipendenti* — **Ministero del tesoro** - Ispettorato generale - *Avviso* — Direzione generale del debito pubblico: *Rettifica d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi del consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno *e* **Camera dei deputati:** *Sedute dell'8 febbraio* — **Diario estero** — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'** *Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto n. 715, relativo all'approvazione della Convenzione che provvede al trattamento di riposo del personale di servizio, pubblicato nel n. 31 del 7 andante, della *Gazzetta ufficiale*, per errore di copia, all'art. 4 del detto R. decreto venne stampato: « *Gl'insegnanti* straordinari », mentre doveva dire: « *Gl'inservienti* straordinari ». Nella prima riga dell'annessa Convenzione, anzichè: « art. *3* della legge 28 dicembre 1902 », leggasi: « art. *5* », ed all'art. 10 della Convenzione medesima, anzichè: « versamenti fatti *ancora dal* Ministero », leggasi: « versamenti fatti *a cura del* Ministero ».

Il Numero **716** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 3 luglio 1904, n. 318, colla quale furono approvati gli organici del personale tecnico e amministrativo delle carceri e dei riformatorî, di quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorî;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito regolamento del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi, che sarà, d'ordine Nostro, munito del visto del ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi.

CAPO I.

Disposizioni generali

Ufficio del personale.

Art. 1.

Per la educazione e per la sorveglianza dei minorenni ricoverati nei riformatorî, è istituito un personale speciale ai sensi della legge 3 luglio 1904, n. 318.

Autorità individuali e collegiali da cui dipende.

Art. 2.

Il personale di educazione e di sorveglianza dipende dal Ministero dell'interno e, per esso, dai prefetti e dalle autorità preposte alla direzione dei riformatorî.

Oltre al direttore e al personale che, alla dipendenza di quello, attende all'amministrazione del riformatorio, è costituita in ciascun istituto un'autorità collegiale, col nome di Consiglio del riformatorio, composto dello stesso direttore che ne è il presidente, dell'impiegato della direzione che succede in grado al direttore, del censore, del maestro elementare delle classi superiori, del sanitario e del cappellano addetti all'istituto. Un impiegato della direzione adempie l'ufficio di segretario del Consiglio, senza voto. Le deliberazioni sono valide quando alle adunanze abbiano preso parte quattro membri almeno. Nel caso di parità di voti ha la prevalenza quello del presidente. Il censore non interviene nelle adunanze indette per trattare affari inerenti alla disciplina del personale.

Ruolo organico e competenze.

Art. 3.

Il ruolo organico e le competenze del personale suddetto sono determinati dalla annessa *tabella n. 1.*

Pensione.

Art. 4.

La pensione, o la indennità in luogo di essa, spettante al personale e alle rispettive famiglie, è regolata dalle leggi sulle pensioni civili e militari, con estensione a loro favore delle disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto è disposto nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1904, n. 318.

G r a d i .

Art. 5.

Il personale si compone di:

Censori

Vice censori

Istitutori

Allievi istitutori

Destinazione del personale.

Art. 6.

In ogni riformatorio è destinato un censore, uno o più vice censori ed un numero di istitutori proporzionato alla popolazione ricoverata.

Requisiti per l'ammissione.

Art. 7.

Per essere ammesso nel personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî è necessario avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) avere età non maggiore di anni 35, nè minore di 24;

c) avere la patente di insegnante elementare, anche soltanto quella di grado inferiore ottenuta prima della legge 12 luglio 1896, n. 293;

d) avere la statura non inferire a un metro e sessanta centimetri, essere di sana costituzione e immune da difetti fisici;

e) non avere subìto condanne penali portanti pena restrittiva della libertà personale, nè essere stato colpito da ordinanza di ammonizione, a senso della legge di pubblica sicurezza;

f) avere sempre tenuto buona condotta, non esser stato espulso dai pubblici uffici e non essere stato punito per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato nell'esercito, nell'armata o in corpi militarizzati.

Fra i concorrenti sono preferiti i celibi e i vedovi senza prole.

Eccezioni per l'ammissione.

Art. 8.

Nel caso in cui manchino concorrenti forniti di patente magistrale superiore od inferiore, possono essere ammessi anche quegli aspiranti che provino di aver prestato servizio in qualità di istitutori presso collegi privati, oppure che posseggano la licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza dalle regie scuole pratiche di agricoltura, e preferibilmente quelli che, muniti di tali titoli, e della patente normale di educazione fisica, abbiano servito come sott'ufficiali nell'esercito o nell'armata.

La scelta di tali concorrenti, ammissibili soltanto in via subordinata, in seguito ad espressa dichiarazione negli avvisi di concorso, s'intende perfettamente libera e senza restrizioni da parte del Ministero.

Ducumenti per l'ammissione.

Art. 9.

La domanda per l'ammissione deve essere presentata al Ministero dell'interno ed avere a corredo:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dalla competente autorità dell'ultimo domicilio;

c) l'estratto del casellario giudiziale;

d) la dichiarazione medica dalla quale risulti la sana costituzione fisica e la immunità da qualsiasi imperfezione;

e) la patente originale d'insegnante elementare, o, in via subordinata, uno dei titoli indicati nell'articolo precedente;

f) il certificato di avere sodisfatto agli obblighi della leva o il congedo ottenuto dai corpi dell'esercito, dell'armata, o militarizzati;

g) il certificato di stato civile.

I documenti da unirsi alla domanda, eccettuati quelli richiesti alle lettere *a*, *e*, *f*, devovo essere di data non anteriore di un mese alla domanda medesima.

Esame dei documenti — Nomina ad allievo istitutore — Casi d'inaccettabilità della domanda.

Art. 10.

Il Ministero dell'interno esamina i documenti, assume le opportune informazioni, richiede la dichiarazione di cui all'articolo 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 307, per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale, decide sull'accettazione o meno delle domande, ed assegna, nel caso affermativo, gli aspiranti ad un riformatorio governativo, provvedendo contemporaneamente alla nomina di essi ad allievi mediante decreto ministeriale.

Non potendosi accogliere l'istanza, per difetti fisici dell'aspirante, a constatarsi in caso di dubbio da un medico provinciale o militare, o per altre ragioni, il Ministero provvede che sia data analoga partecipazione all'interessato, al quale sono restituiti gli atti ed i certificati da lui prodotti.

Immissione in servizio - - Giuramento.

Art. 11.

Giunto nel riformatorio l'allievo istitutore presta giuramento ed è immesso in servizio

Il direttore gli fa conoscere l'importanza dell'atto che compie e gli obblighi che assume; quindi pronunzia il giuramento che l'allievo medesimo deve ripetere ad alta voce, secondo la formola stabilita.

Dell'atto di giuramento viene steso analogo verbale da firmarsi dall'allievo, dal direttore e da due testimoni.

Periodo di esperimento

Art. 12.

Appena ammesso in servizio l'allievo istitutore viene assoggettato ad un esperimento di sei mesi, durante il quale egli profitta di un corso d'istruzione teorico-pratica.

Promozione dell'allievo ad istitutore

Art. 13.

Allo scadere del quinto mese di esperimento, il direttore riferisce al Ministero sulla condotta, sull'indole, sul carattere e sull'attitudine dell'allievo a disimpegnare il servizio affidatogli, ed esprime il suo parere sulla convenienza o meno di conferirgli la nomina ad istitutore effettivo.

Licenziamento dell'allievo.

Art. 14.

Compiuto il periodo di esperimento, se risulta che l'allievo istitutore non ha serbato buona condotta, o non ha dato prove d'idoneità, è proposto al Ministero per il licenziamento quando anche avesse ottenuto medie mensili sufficienti nello insegnamento teorico, ma si fosse dimostrato deficiente di attitudine pratica.

Accettata la proposta, l'allievo medesimo viene licenziato, senza diritto a nessun compenso, tranne la paga fino al giorno del licenziamento.

L'allievo che sia stato punito secondo le lettere *c* o *d* dell'articolo 66, è senz'altro espulso anche prima che il detto periodo sia terminato.

Proroga dell'esperimento.

Art. 15.

L'allievo istitutore che, avendo tenuto buona condotta e offerto prova di discreta attitudine, non dimostri tuttavia dopo l'esperimento semestrale la piena idoneità all'ufficio, può ottenere la proroga di tre mesi del periodo dell'esperimento stesso. Trascorso questo secondo termine, il direttore convoca il Consiglio del riformatorio, affinchè esprima il suo parere sulla idoneità o meno dell'allievo al posto d'istitutore, e trasmette il verbale della deliberazione presa al Ministero per le sue decisioni.

Nomina ad istitutore.

Art. 16.

L'allievo riconosciuto idoneo è nominato istitutore di 3ª classe.

Obbligazione di prestar servizio per quattro anni.

Art. 17.

Per conseguire la nomina all'impiego effettivo gli istitutori, mediante atto amministrativo da redigersi nell'ufficio della direzione del riformatorio, contraggono l'obbligo di servire per quattro anni, secondo le norme fissate dal presente regolamento. Entro questo primo periodo è compreso il tempo di esperimento.

Tale obbligazione può essere successivamente rinnovata altre due volte per lo stesso periodo di tempo, e quindi di anno in anno.

Gli atti relativi sono inviati al Ministero.

Vincolo della obbligazione — Abbandono del posto.

Art. 18.

L'obbligazione di cui nell'articolo precedente ha valore giuridico ai termini di legge e costituisce un vincolo dell'impiegato verso l'amministrazione.

Contro le defezioni arbitrarie, individuali o collettive, si applicano le disposizioni del Codice penale.

Decreti di nomina e di dispensa dal servizio.

Art. 19.

Le nomine degli allievi e degli istitutori, le promozioni di classe e di grado si fanno per decreto ministeriale e decorrono dal giorno 1 o dal 16 di ogni mese.

Con decreto ministeriale si provvede pure alla dispensa dal servizio ed al collocamento a riposo.

Promozione di classe.

Art. 20.

Le promozioni di classe si concedono per anzianità non disgiunta dal merito, salvo la eccezione di cui nell'articolo 53.

Nomina a vice censore.

Art. 21.

A vice censore viene nominato l'istitutore di 1ª classe di ottima condotta e di capacità provata, che superi l'esame di idoneità secondo il programma fissato dal Ministero dell'interno.

Il Consiglio del riformatorio si pronunzia sull'ammissibilità o meno degli istitutori agli esami; e la direzione deve riferire al Ministero sulle proposte del Consiglio stesso, specialmente per quanto concerne le possibili esclusioni, trasmettendogli i verbali delle sedute con le analoghe motivazioni delle sue deliberazioni.

Esami per la promozione a vice censore.

Art. 22.

Gli esami per la promozione a vice censore si danno presso le singole direzioni, dinanzi ai rispettivi Consigli dei riformatori.

Essi consistono nelle sole prove scritte, e cioè nello svolgimento di:

un tema sulla materia dell'educazione in genere, e specialmente dei giovani traviati, e sui sistemi per ottenere dall'insegnamento e dalla pratica il risultato della correzione;

un secondo tema sull'organizzazione degl'istituti di riforma dei giovani corrigendi, di fronte ai dettami della moderna pedagogia psicologica;

un terzo consistente nella relazione sopra un fatto concreto interessante la disciplina di un riformatorio.

I temi da svolgersi sono mandati dal Ministero.

Modalità degli esami.

Art. 23.

Le prove scritte si fanno in tre giorni e ogni seduta dura sette ore.

I temi sono consegnati in piego chiuso a firmarsi all'esterno soltanto dal commissario esaminatore presente, che vi prende nota dell'ora della consegna.

La firma del candidato è apposta in un biglietto chiuso inserito entro il piego suddetto.

I pieghi, debitamente suggellati, vengono poi spediti tutti insieme al Ministero dell'interno per la revisione dei lavori a farsi dalla Commissione esaminatrice centrale.

I direttori accompagnano i detti pieghi con un elenco degli esaminandi, a cui uniscono particolari informazioni su ciascuno di essi, specie per quanto si riferisce alla presenza personale e alle doti fisiche, nonchè ai requisiti morali d'intelligenza, di prontezza, di fermezza e di energia.

Revisione degli scritti e graduatoria degli approvati.

Art. 24.

La Commissione centrale accennata nel precedente articolo è composta dal direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei riformatori, da un ispettore generale e da un direttore della dipendente Amministrazione; ed è assistita da un impiegato addetto al Ministero, a scelta del direttore generale, colle funzioni di segretario.

Essa rivede gli scritti e ne fa la classificazione; quindi col concorso delle informazioni date dai direttori secondo l'articolo precedente, compila la graduatoria d'idoneità dei candidati, discutendo collegialmente sui meriti di ciascuno.

Promozione a censore.

Art. 25.

A censori sono promossi a scelta i vice censori di esemplare condotta e riconosciuti capaci.

Per stabilire con criteri certi la capacità, il vice censore designato per la promozione al grado superiore viene temporaneamente incaricato delle funzioni di censore in un riformatorio da indicarsi dal Ministero.

L'esperimento non deve durare più di un semestre, e per compierlo efficacemente, quando non vi sia una sede vacante da assegnarsi al candidato, questi può essere incaricato di esercitare le funzioni del grado suddetto sotto la tacita assistenza e dipendenza del titolare, il quale non cessa però di conservare la responsabilità del servizio.

Il giudizio definitivo è dato dal direttore, e la decisione spetta al Ministero.

Promozione eccezionale per merito a vice censore.

Art. 26.

Può ottenere la promozione a vice censore, senza l'esperimento dell'esame, l'istitutore di 1ª classe che abbia reso servizi specialissimi.

Le proposte di questa promozione sono fatte dal direttore dal quale l'impiegato dipende, con particolareggiati e documentati

rapporti in base ad analoghe deliberazioni del Consiglio del riformatorio.

CAPO II.
Istruzione

Periodo di esperimento.

Art. 27.

Gli allievi istitutori sono riuniti in uno o due riformatorî, ove compiono il periodo di esperimento; la riunione ha lo scopo di facilitare la loro istruzione teorico-pratica, dopo la quale sono destinati ai vari istituti.

Corso d'istruzione teorico-pratica.

Art. 28

Persone competenti, incaricate dal Ministero, impartiscono agli allievi le particolari cognizioni, necessarie a ben disimpegnare l'ufficio, mentre il censore, il vice censore e gli istitutori più anziani li istruiscono nel servizio pratico.

Materie del corso d'istruzione.

Art. 29.

L'istruzione teorica è impartita con lezioni:

a) sul Codice civile, sul Codice penale e sulla legge di pubblica sicurezza, con limitazione agli argomenti relativi al ricovero dei minorenni corrigendi;

b) sui regolamenti che disciplinano gl'istituti di riforma;

c) sulle nozioni di pedagogia applicata all'educazione correzionale;

d) sui principî elementari di antropologia;

e) sulle nozioni d'igiene in generale, e specialmente dell'igiene dei giovanetti.

Le materie d'insegnamento da svolgersi in dette lezioni sono indicate di volta in volta dal Ministero.

Classificazioni e medie.

Art. 30.

Della diligenza e del profitto degli allievi nelle lezioni è tenuto calcolo dagl'insegnanti tutti, mediante punti e classificazioni, di cui si fa il riassunto e la media alla fine di ogni mese. Se nel periodo semestrale di esperimento gli allievi stessi non danno sufficienti prove di idoneità all'ufficio, il direttore ne fa argomento nel rapporto da inviarsi al Ministero secondo quanto è prescritto dall'articolo 13.

Vigilanza sull'insegnamento pratico — Orario delle lezioni teoriche.

Art. 31.

L'insegnamento teorico è alternato con quello pratico, impartito mediante l'effettivo esercizio dell'ufficio a cui sopraintendono e vigilano direttamente il censore e il vice censore; l'orario del corso teorico è stabilito in modo che ogni insegnante dia in una settimana tre lezioni almeno, della durata di due ore ciascuna.

Insegnanti del corso teorico.

Art. 32.

Possono essere incaricati dell'insegnamento: della materia legislativa un funzionario a ciò delegato dal Ministero dell'interno; della pedagogia uno dei maestri dell'istituto; dell'antropologia e dell'igiene il sanitario del riformatorio.

Quando sia ritenuto necessario, può anche affidarsi l'incarico temporaneo dell'insegnamento di qualcuna delle indicate materie a persone estranee all'amministrazione.

CAPO III.
Trattamento

Vestiario uniforme — Tipo — Fornitura.

Art. 33.

Il personale di educazione e di sorveglianza indossa un abito uniforme secondo il tipo indicato nello annesso *elenco n. 2*. Questo abito è fornito dall'amministrazione, sicchè è proibito di acquistare dalla privata industria tanto gli abiti fatti, quanto la stoffa.

Le richieste degli oggetti di vestiario sono rivolte, per mezzo del censore, alla direzione, la quale provvede mediante commissioni agli stabilimenti incaricati di tale fornitura. Di dette richieste il censore tiene nota in un registro a scopo di controllo.

La fornitura dell'uniforme è fatta a titolo di anticipazione, e gl'impiegati sono obbligati a scontare il loro debito a rate mensili di dieci lire, mediante ritenute sulle quote di stipendio fino ad estinzione, quando non preferiscano di pagarlo tutto in una volta.

Obblighi relativi all'uniforme.

Art. 34.

È vietato di alterare in qualsiasi modo la foggia del vestito uniforme sotto pena delle spese necessarie alla riduzione *in pristinum*.

È fatto obbligo al personale d'indossare sempre l'uniforme nello interno del riformatorio e nello accompagnare i giovanetti alle passeggiate esterne.

Fuori di servizio, è lasciata piena libertà di vestire gli abiti da borghese o l'uniforme.

Mensa.

Art. 35.

In tutti i riformatorî è istituita la mensa in comune, alla quale può prendere parte l'intiero personale di sorveglianza.

La istituzione, che ha di mira la maggiore comodità e il beneficio del personale, è però facoltativa, e viene organizzata per accordi diretti fra gl'istitutori e il direttore.

Si provvede alla mensa mediante contributo degli istitutori, dei vice censori e dei censori, a ritenersi anticipatamente mese per mese dalle quote di stipendio; il contributo non può essere minore di una lira, e l'amministrazione di tale servizio è affidata alla direzione.

Gli assenti per ragioni di servizio, o per licenza, o per malattia, non concorrono alle spese relative alla mensa in comune per i giorni nei quali non vi partecipano.

Per i nuovi ammessi nel personale e pei nuovi giunti da altri istituti, che fossero privi di mezzi propri, provvede la direzione ad anticipare quanto è necessario per la mensa, salvo rimborso mediante ritenuta sulle quote di stipendio successive.

Alloggio.

Art. 36.

Il personale alloggia nello stabilimento ed è provvisto degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nell'annesso *elenco n. 3*.

Permesso di pernottare fuori lo stabilimento.

Art. 37.

Gli istitutori ammogliati possono ottenere il permesso di pernottare in casa, quando non sono di servizio.

In questo caso rientrano nell'istituto per l'ora in cui sono comandati di servizio secondo la tabella relativa.

Le concessioni di simili permessi sono fatte in modo che non resti assente dal riformatorio più di una terza parte del personale esente dal servizio notturno.

Alloggio alla famiglia del censore.

Art. 38.

Al censore, od a chi ne fa le veci, è concesso l'alloggio per la famiglia.

Quando nello stabilimento manca l'alloggio, viene corrisposta invece una congrua indennità. In questo caso però il censore ha l'obbligo di pernottare nel riformatorio, dove è all'uopo destinata un'apposita camera.

Grosso mobilio al censore.

Art. 39.

Il censore riceve il grosso mobilio indicato nell'annesso *elenco n. 3*, per sè e per la famiglia, in ragione delle persone che la compongono o sono a suo carico.

Della buona conservazione dei mobili è responsabile l'utente.

Permessi d' uscita.

Art. 40.

Salvo le esigenze del servizio, si concede ad ogni facente parte del personale almeno tre ore di uscita al giorno, e, possibilmente, ogni quindici giorni una giornata libera compresa la nottata, fino all'ora della sveglia.

Licenze ordinarie e straordinarie.

Art. 41.

Il personale può avere licenze ordinarie e straordinarie.

Le licenze ordinarie non debbono eccedere un mese in ogni biennio, anche in più volte, e vengono concesse dal direttore in seguito ad analoga domanda, sempre quando il servizio lo permetta.

Le licenze straordinarie possono prolungarsi fino a due mesi; e si concedono dal Ministero per motivi di salute o per eccezionali esigenze di famiglia.

Casi in cui si negano le licenze.

Art. 42.

Agli impiegati addetti al servizio di educazione e di sorveglianza dei riformatori, che non abbiano tenuto condotta pienamente regolare, possono essere negate le licenze che essi chiedessero, salvo che si tratti di provata necessità di salute o di famiglia, da riconoscersi dal Ministero.

Proroga di licenza.

Art. 43.

Occorrendo una proroga al permesso già ottenuto, bisogna presentarne domanda in tempo debito a mezzo del prefetto, del sotto prefetto, o del sindaco, secondo che l'impiegato si trovi in un Capoluogo di provincia, di Circondario o di Comune.

L'autorità che riceve l'istanza, accertata la verità di quanto in essa viene esposto, la trasmette alla direzione da cui l'impiegato dipende.

Le proroghe colle quali si venga a superare il periodo massimo di licenza ordinaria consentito dall'articolo 41 si concedono dal Ministero dell'interno.

Trasferimenti.

Art. 44.

Gl'impiegati possono essere trasferiti d'autorità per esigenze di servizio, per motivi disciplinari o per altre ragioni, con ordinanza ministeriale; possono ottenere il trasferimento anche per diretta loro istanza, quando i motivi addotti siano giusti e le esigenze del servizio medesimo lo consentano, a giudizio del direttore.

Mezzi di trasporto.

Art. 45.

Nei casi di traslocazione i censori, i vice censori e gl'istitutori ricevono per sè e per la famiglia le indennità stabilite dalla legge per gl'impiegati civili dello Stato.

Consegna del servizio per traslocazione dei censori.

Art. 46.

Il censore traslocato consegna direttamente al suo successore o al vice censore incaricato della temporanea reggenza dell'ufficio, tuttociò che ha in deposito pel servizio affidatogli, non esclusi i giovani, distinti per numero e per classe. Egli dà al suo successore predetto tutte le notizie e le istruzioni che per tradizione siano particolari al riformatorio.

Le operazioni di consegna, alle quali assiste un funzionario della direzione delegato dal direttore, debbono risultare da apposito verbale.

Sistemazione e chiusura dei conti.

Art. 47.

Prima della partenza di ogni impiegato, vengono dalla direzione sistemati e chiusi i conti personali, che debbono firmarsi dall'interessato.

Ricompense.

Art. 48.

Possono essere concesse al personale le seguenti ricompense:

a) la lode del direttore, messa all'ordine del giorno;

b) la lode del Ministero, pubblicata nel bollettino ufficiale;

c) l'encomio solenne e la gratificazione dati dal Ministero e pubblicati ugualmente nel bollettino ufficiale.

Lode del direttore.

Art. 49.

La lode è data dal direttore a chi si distingue nell'adempimento dei propri doveri, in seguito ai risultati constatati alla fine di ogni anno scolastico nella educazione degli alunni affidati alle loro cure.

Tale ricompensa, di cui si specificano i motivi nello apposito ordine del giorno, è registrata nella matricola e comunicata al Ministero.

Lode del Ministero.

Art. 50.

Quando un impiegato serba esemplare condotta ed esplica la sua azione in modo tale da influire particolarmente sui favorevoli risultati ottenuti nella educazione dei giovani, o compie azioni di eccezionale importanza, può essere proposto per la lode del Ministero.

La proposta è fatta dal Consiglio del riformatorio con verbale motivato.

Encomio solenne e gratificazione.

Art. 51.

Coloro i quali per tre volte di seguito hanno avuto la lode del direttore, od ottenuto per la seconda volta la lode del Ministero, o reso servizi specialissimi, possono essere proposti per l'encomio solenne e nello stesso tempo per una gratificazione.

La proposta di simile duplice ricompensa viene fatta dal Consiglio del riformatorio al Ministero, con motivato rapporto.

Distintivi delle ricompense.

Art. 52.

L'impiegato encomiato e gratificato, ai sensi dell'articolo precedente, porta sulla manica sinistra dell'abito le cifre reali ricamate in argento.

Perde il diritto di fregiarsi con tali cifre chi sia punito con la sospensione dalle funzioni.

Promozione speciale di classe.

Art. 53.

Può essere conferita la promozione di classe per merito speciale a chi per tre volte consecutive ha ottenuto l'encomio solenne con gratificazione, a meno che dopo l'ultima ricompensa non sia stato punito con la sospensione dalle funzioni.

Esclusione da ricompense.

Art. 54.

Nessuna ricompensa può essere concessa all'impiegato che nell'ultimo anno abbia riportati gastighi superiori all'ammonizione.

Dispensa dal servizio.

Art. 55.

Per riconosciuta inabilità, o per ragioni di servizio, l'impiegato è dispensato dall'ufficio, salvo il diritto alla pensione o alla indennità a termini di legge.

Cura degli infermi.

Art. 56.

In caso di malattia, l'impiegato è curato in apposita infermeria dal sanitario del riformatorio e provveduto, a spese dell'amministrazione, dei medicinali e del vitto dietetico occorrenti; dove non esiste infermeria, è curato, sempre a spese dell'amministrazione, nell'ospedale civile.

Per ogni giornata di cura, vien ritenuta sulla paga del malato una lira, che si versa a favore dell'amministrazione.

Cura in casa propria.

Art. 57.

Può il direttore concedere all'impiegato di curarsi nella casa propria. Allora però questi nulla riceve dall' amministrazione per la cura, ma non è più neppure sottoposto alla trattenuta giornaliera indicata nell'articolo precedente.

Sorveglianza sui malati.

Art. 58.

Il direttore o altro funzionario da lui delegato devono spesso visitare l'ammalato, specialmente se questi è curato in casa o nell'ospedale.

Protraendosi la infermità oltre un mese, il direttore deve rimettere al Ministero la relazione del medico curante col parere di quello del riformatorio sulla specie della malattia e sul tempo approssimativo richiesto per la guarigione.

Morte d'impiegati.

Art. 59.

In caso di morte di un impiegato, il direttore avverte i parenti per mezzo del sindaco del rispettivo Comune e fa compilare, in doppia copia, l'inventario di tutti gli oggetti, somme, crediti e debiti del defunto. Gli oggetti lasciati restano temporaneamente in consegna al censore.

Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabliti dal direttore.

Le spese per la sepoltura si deducono dal fondo vestiario, o dallo stipendio dovuto al trapassato.

CAPO IV.

Disciplina

—

Dovere dell'obbedienza.

Art. 60.

L'obbedienza degli inferiori verso i superiori, per tutto quanto riguarda il servizio deve essere pronta ed assoluta.

Nessuna ragione, tranne la impossibilità fisica, può giustificare il ritardo o la mancanza di obbedienza.

Contegno dei superiori.

Art. 61.

I superiori debbono trattare i dipendenti con dignità e cortesia, evitando sempre inurbanità e modi confidenziali, nonchè ammonizioni o richiami o rimproveri in presenza dei subordinati.

Particolari divieti al personale.

Art. 62.

Al personale di educazione e sorveglianza è fatto particolare divieto:

a) di esercitare una professione o di dedicarsi a commerci, di tenere impieghi od eseguire incombenze ordinarie fuori dello istituto, senza l'autorizzazione del Ministero;

b) di associarsi, a qualunque titolo o sotto qualsiasi nome, direttamente o indirettamente, ad imprese e somministrazioni riguardanti i servizi del riformatorio;

c) di far parte di qualsiasi associazione che, direttamente o indirettamente, vincoli la piena libertà d'azione della persona nello adempimento dei doveri propri al servizio;

d) di valersi per uso proprio di oggetti dell'amministrazione o destinati al servizio di essa;

e) di accettare da qualunque persona, che abbia interessi diretti o indiretti coll'amministrazione o coi ricoverati, doni o promesse sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma;

f) di comprare o ricevere ad imprestito qualunque oggetto o somma dai propri dipendenti;

g) di richiedere ai ricoverati lavoranti oggetti per conto proprio o per le rispettive famiglie, senza il permesso del direttore;

h) di prestarsi a recare qualsiasi oggetto ai corrigendi, di servire da intermediario fra questi e persone estranee, di favorire la corrispondenza clandestina dei giovani, di comunicare notizie dell'istituto, di rilasciare qualsiasi certificato senza esservi espressamente autorizzato;

i) di estrarre dagli atti ed asportare dall'ufficio documenti di qualsiasi natura spettanti all'amministrazione o ai ricoverati;

l) di prendere parte diretta o indiretta a pubblicazioni riguardanti il servizio o gli atti del Governo senza l'autorizzazione del Ministero;

m) di aprire sottoscrizioni nell'interno dello stabilimento, anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del Ministero.

Reclami.

Art. 63.

Nell'ordine amministrativo e disciplinare, è consentita al personale piena libertà di reclami alle superiori autorità, ma sempre coll'osservanza della gerarchia.

I reclami debbono essere individuali e mai collettivi, redatti in forma conveniente e rispettosa, sotto pena di provvedimenti disciplinari ai contravventori. Quelli prodotti avverso punizioni non sono ammissibili che dopo l'incominciamento della espiazione del gastigo.

Assenze dal riformatorio.

Art. 64.

Nessun impiegato, anche se esente da servizio, può assentarsi dallo stabilimento senza permesso del direttore.

In casi eccezionalissimi e di provata gravità, il censore può, nell'assenza del direttore, concedere al personale dipendente il permesso di uscire per breve tempo dal riformatorio; ma della data licenza deve informare subito l'autorità dirigente.

Ogni giorno il censore compila la tabella del servizio per le 24 ore seguenti, fissando anche le ore in cui gl'impiegati possono godere della uscita ordinaria.

Questa tabella è sottoposta al direttore per il visto di approvazione.

Permesso di fumare.

Art. 65.

Agl'istitutori in servizio dentro e fuori lo stabilimento è proibito di fumare.

Nell'interno del riformatorio essi possono fumare solo nella sala di convegno.

CAPO V.

Punizioni disciplinari

—

Specie delle punizioni disciplinari.

Art. 66.

Le punizioni che possono essere inflitte al personale sono le seguenti:

a) il rimprovero;

b) l'ammonizione alla presenza del Consiglio del riformatorio;

c) la sospensione temporanea dallo stipendio o da una parte di esso per la durata non maggiore di quindici giorni;

d) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o da una parte di questo e lo allontanamento immediato dall'istituto per il tempo che, su proposta del Consiglio del riformatorio, viene fissato dal Ministero, e che non può oltrepassare i sessanta giorni;

e) la destituzione per decreto del Ministero, su proposta del Consiglio del riformatorio.

Rimprovero — Competenza — Infrazioni corrispondenti.

Art. 67.

Il rimprovero è fatto dal direttore in privato, o anche dal censore per delegazione del direttore stesso, secondo la maggiore o minore gravità ed importanza della infrazione commessa dal vice censore o dallo istitutore. Esso può essere inflitto per le leggere infrazioni alla disciplina e per le mancanze ai principali doveri di cittadino, quando da tali mancanze possano avere danno la dignità dell'impiegato o dell'amministrazione.

Ammonizione — Competenza — Infrazioni corrispondenti.

Art. 68.

L'ammonizione è fatta ugualmente dal direttore alla presenza del Consiglio del riformatorio, ed ha la solennità di un biasimo severo, nel tempo stesso che il valore di una riprensione; essa s'infligge per le mancanze seguenti:

a) negligenza in genere nell'adempimento degli obblighi d'ufficio;

b) ingiustificata assenza dal riformatc ɔ, o ritardo egualmente ingiustificato a rientrarvi dopo il per ɔsso diurno o serale, o dopo qualsiasi licenza ottenuta;

c) contegno non corretto nell'istituto ‹ fuori.

Sospensione temporanea dallo stipendio — 'ompetenza — Infrazioni corrispondenti.

Art. 69.

La sospensione temporanea dallo stipendio inflitta dal Consiglio del riformatorio, e contro l'applicazione i essa è ammesso l'appello al Ministero. Si applica nei casi so₍ ɜnti:

a) per recidiva nelle mancanze che die ›ro motivo a precedente ammonizione, o maggiore gravità ‹ lle mancanze medesime;

b) per lieve insubordinazione o eccitam to alla insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza che mostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di ravi abusi.

Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio · Competenza — Mancanze corrispondenti.

Art. 70.

La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ıll'allontanamento immediato dall'istituto, da applicarsi su prc ısta del Consiglio del riformatorio, è inflitta dal Ministero:

a) per recidiva nei fatti che diedero n tivo a precedente sospensione dal solo stipendio, o per una mag ɔre gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per grave insubordinazione o per ecc ımento alla insubordinazione seguito da effetto;

c) per pregiudizio recato agl'interessi ateriali e morali dell'amministrazione e di quelli dei privati nei oro rapporti con l'amministrazione medesima, in seguito a negl enza nello adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, uando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Allontanamento dall'istituto

Art. 71.

Nei casi di mancanze gravi, che reclamino l'allontanamento dall'istituto, questo può essere ordinato dal direttore sotto la sua responsabilità, con obbligo però di riferirne immediatamente al Consiglio del riformatorio per le sue proposte da comunicarsi al Ministero.

Impiegati sottoposti a procedimento penale.

Art. 72.

È immediatamente sospeso ed esonerato dal servizio l'impiegato contro il quale sia stato emesso mandato di cattura per imputazione di delitto. Eguale provvedimento può applicarsi a chi, sottoposto per lo stesso titolo a giudizio penale, venga lasciato in libertà provvisoria.

Impiegati assoluti o prosciolti — Competenze.

Art. 73.

Nel caso indicato dall'articolo precedente, agl'impiegati pei quali sia intervenuta sentenza assolutoria o di non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato, sono di regola corrisposte le intiere competenze loro sospese, salvo i provvedimenti disciplinari, che tale assolutoria lascia impregiudicati, e le conseguenze dei medesimi a norma del presente regolamento.

Impiegati condannati.

Art. 74.

L'impiegato colpito da condanna, per sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la destituzione, è sospeso finchè non abbia scontata la pena, con perdita dell'anzianità e dell'intiero stipendio o di parte di esso.

Destituzione — Mancanze corrispondenti.

Art. 75.

La destituzione avviene, indipendentemente dall'azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo 70

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio con grave pregiudizio dell'amministrazione o dei privati;

e) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo ove l'impiegato esercita le proprie funzioni, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

f) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

g) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

h) per illecito uso o distrazione di somme, oggetti o materie amministrati o tenuti in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;

i) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualunque partecipazione a benefizi ottenuti o sperati in dipendenza dello esercizio dell'ufficio;

l) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per reati di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o per altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

m) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Destituzione — Suoi effetti.

Art. 76.

La destituzione è disposta per decreto ministeriale ed ha per conseguenza la perdita del grado e dello impiego, nonchè gli altri effetti portati dalle norme generali vigenti.

Discolpe e giustificazioni.

Art. 77.

Prima d'infliggere qualsiasi punizione il contravventore alla disciplina deve essere sentito nelle sue discolpe da chi è chiamato a giudicarlo. La sua auto-difesa può essere accettata anche per iscritto, onde è da concedergli un congruo termine.

Quando la decisione è di competenza del Ministero, a questo viene rimesso il verbale delle discolpe.

Il Consiglio del riformatorio e il Ministero rispettivamente hanno facoltà di disporre un supplemento d'istruttoria nei casi dubbi. Il Ministero può anche chiamare l'imputato per ascoltare le sue deduzioni e giustificazioni.

CAPO VI.

Servizio

—

Doveri generali — Dipendenza — Gerarchia.

Art. 78.

Per tuttociò che si riferisce all'amministrazione e al servizio interno, come alla disciplina dell'istituto, il personale di educazione e di sorveglianza è alla immediata dipendenza del direttore, al quale deve rispetto massimo e obbedienza assoluta.

I funzionari amministrativi, il cappellano e il sanitario sono superiori al personale predetto nell'ordine gerarchico e disciplinare.

I maestri delle scuole elementari e di belle arti sono superiori agli istitutori; ma in servizio questi dipendono immediatamente dal direttore, dal censore e dal vice censore, dai quali soltanto ricevono ordini.

Contegno in genere coi corrigendi.

Art. 79.

In servizio, e sempre quando si trova alla presenza dei giovani, il personale di educazione e di sorveglianza ha l'obbligo precipuo di parlare correttamente in lingua italiana, senza fare uso di frasi o parole dialettali. Nei rapporti reciproci coi superiori e tra colleghi procura di tenere un contegno serio, corretto e dignitoso, che serva di esempio costante di buona educazione e di morigeratezza ai corrigendi.

Divieto di lasciare il posto di servizio.

Art. 80.

Niuno può abbandonare il posto di servizio al quale è destinato senza essere prima surrogato, e non può venirne distolto se non dal direttore o dal censore, o da chi fa le veci dell'uno o dell'altro.

Orario — Turno di servizio — Riposo — Uscita.

Art. 81.

L'orario dei servizi del riformatorio, proposto dal censore e approvato dal direttore, è norma costante ed invariabile delle operazioni, delle faccende e dei movimenti quotidiani, e tutti debbono attenervisi scrupolosamente per la maggiore regolarità e precisione dei servizi stessi.

Il turno di servizio è stabilito in modo che, eccettuati i casi di circostanze straordinarie, gl'istitutori abbiano a vicenda qualche breve intervallo di riposo durante la giornata, non meno di tre ore al giorno di piena libertà, e che il servizio di vigilanza notturna non si prolunghi per più di sei ore ogni due giorni.

Ordini permanenti.

Art. 82.

Ad illustrazione ed a conferma delle disposizioni del regolamento, come per facilitare il disimpegno di ogni servizio, il direttore emette ordini e consegne permanenti, a cui tutto il personale ha obbligo di attenersi. Queste consegne e questi ordini, scritti e firmati, sono affissi nei luoghi appositi o in quelli di maggior frequenza del personale.

Movimenti individuali e collettivi dei ricoverati.

Art. 83.

I movimenti tanto individuali che collettivi dei giovani sono sempre impreteribilmente presenziati e guidati dal personale di educazione e di sorveglianza del riformatorio. Della regolarità dei movimenti stessi è tenuto responsabile il censore, a cui è riservato l'incarico di autorizzarli, che li presenzia quando occorre e che deve essere in ogni modo sempre avvertito ogniqualvolta, per motivi eccezionali ed urgenti, o anche per solo ordine superiore, un corrigendo è tolto, sia pure momentaneamente, dal suo posto ordinario.

Censore — Sue attribuzioni generali.

Art. 84.

Al censore, capo del personale di educazione e sorveglianza del riformatorio, è affidata la cura della disciplina. Egli dipende dal direttore e ne eseguisce gli ordini; a lui sottopone le proposte che ritenga necessarie al buon andamento del servizio; a lui si presenta ogni mattina per riferirgli sugli avvenimenti della giornata; agli intendimenti e all'indirizzo di lui informa ogni sua azione nel governo disciplinare, scolastico, industriale, amministrativo dell'istituto.

È inoltre dovere del censore:

a) di custodire durante la notte le chiavi delle porte d'ingresso all'istituto;

b) di esercitare sorveglianza sulla introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, col disporre delle visite e coll'eseguirne anche di persona;

c) di vegliare che, per mezzo di due inservienti alla dipendenza di un istitutore, si proceda entro le ventiquattr'ore a quattro visite almeno in tutti i locali dell' istituto, tre delle quali nella notte, allo scopo di accertare la sicurezza e l'ordine, e per prevenire ogni pericolo. Di tali visite, una delle quali deve essere presenziata dal censore e una dal vice censore, si prende nota in apposito registro;

d) di provvedere che alle visite ai minorenni delle persone di famiglia od estranee autorizzate assista sempre un istitutore, quando non creda necessario di presenziarvi esso medesimo, dovendosi impedire che si consegni agli alunni qualsiasi oggetto senza permesso;

e) di vigilare che nessuno scritto sia consegnato ai giovani o da questi venga mandato fuori del riformatorio se prima non sia stato visto dal direttore;

f) di sorvegliare che tutti i maestri impartiscano regolarmente le loro lezioni.

Censore — Sua missione educatrice.

Art. 85.

Còmpito essenziale del censore è quello di concorrere alla correzione e alla educazione dei ricoverati. Per compiere siffatta nobile missione egli spiega tutta la sua intelligenza, tutta l' attività, tutte le energie del suo spirito; indirizza ad un tempo gli istitutori ed i giovani, ammaestra e consiglia; prevede e provvede con vece alterna ai casi dubbî, ai quesiti sul servizio interno e sulla disciplina; eccita con amorevole impulso i più lenti, incoraggia i timidi, frena bonariamente gli animosi, loda i buoni e i volonterosi, rattiene e contiene gl'insofferenti, persuade gli indocili; procura di essere e di mostrarsi modello di correttezza e di urbanità nei modi e nella vita, esempio di virtù e di saggezza, di devozione al dovere.

Il censore studia il carattere, le tendenze, le abitudini dei ricoverati per conoscerli a fondo, nell'intento di correggerne i difetti, di guidarne gl'istinti, di educarne l'animo al bene; li segue perciò nello svolgimento della vita collettiva come nello esplicarsi della vita individuale quotidiana, senza trascurare d'investigarli in ogni minimo loro atto.

Censore — Sue attribuzioni rispetto al personale dipendente.

Art. 86.

Il censore è responsabile della custodia materiale dei giovani corrigendi ed è garante presso il direttore dell'ordine e della disciplina dell'istituto.

A tale effetto egli esercita diretta vigilanza sugli istitutori indirizzandoli al compimento dei loro doveri; afferma la propria autorità su di essi coll'esempio e procura di acquistarne il rispetto e l'affezione colla cordialità.

Quindi egli:

a) riceve ogni mattina, e sempre quando occorra in casi straordinari durante la giornata, gl'istitutori stessi per ascoltarne i rapporti verbali o riceverne quelli scritti; e per dar loro le istruzioni sul servizio;

b) informa il direttore delle infrazioni che siano commesse dai suoi dipendenti, servendosi all'uopo dell'apposito registro; e lo tiene al corrente altresì di ogni cosa che interessi il servizio in generale e la interna disciplina dell'istituto;

c) vigila che il personale degli istitutori, come quello degli inservienti, tratti i ricoverati con modi urbani e cortesi, che attenda alle proprie attribuzioni con assiduità e zelo, e che si comporti regolarmente tanto nel servizio quanto nella vita privata;

d) procura che tutti osservino scrupolosamente le disposizioni dei regolamenti e quelle delle competenti autorità, restando egli responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che non abbia immediatamente denunziati.

Censore — Sue particolari attribuzioni rispetto ai corrigendi.

Art. 87.

Relativamente ai giovani corrigendi il censore:

a) sopraintende direttamente e fin dove è possibile personalmente a tutti i movimenti collettivi quotidiani;

b) vigila gli alunni nelle scuole, nelle sale di studio, nelle officine, nei dormitorî, nel refettorio, nelle sale e nei cortili di ricreazione;

c) attende all'osservanza dell'orario stabilito, in modo che movimenti e ricreazioni, lezioni e lavoro, procedano con ordine e regolarità perfetti;

d) sorveglia che nessun giovane si sottragga alla scuola ed al lavoro, e procura di essere sempre informato della condotta, del profitto, delle tendenze, delle attitudini di ciascuno di essi;

e) visita spesso tutti i luoghi frequentati dai giovani, non esclusi i dormitorî, durante la notte, per assicurarsi della regolarità di ogni servizio;

f) dispone i servizi e i movimenti in guisa che nessun giovane resti mai trascurato o negletto, e vigila che tutti siano circondati ugualmente dalle cure e dalle attenzioni del personale di educazione, di istruzione civile ed industriale, di basso servizio;

g) veglia sull'osservanza scrupolosa delle regole d'igiene e di pulizia dettate dalla direzione, e cura che i giovani siano sempre, anche nell'interno del riformatorio, netti nella persona e negli abiti, disciplinati ed osservanti delle norme di buona educazione;

h) ascolta quanto più spesso gli è possibile i ricoverati nelle loro lagnanze, nell'espressione dei loro desiderî, incoraggiandoli amorevolmente e riferendo su tutto ciò al direttore;

i) ordina, quando lo ritiene necessario per ragioni di sicurezza e di disciplina, le perquisizioni sulle persone e sugli effetti dei giovani, da eseguirsi in presenza sua, del vice censore o degli istitutori da un inserviente, e procura di evitare che tali operazioni si compiano dinanzi ad altri;

l) veglia perchè gli ordini del direttore siano puntualmente eseguiti, e le consegne scrupolosamente osservate, e riferisce al direttore stesso sopra qualunque fatto anormale sia per verificarsi.

Censore — Attribuzioni diverse.

Art. 88.

Oltre allo adempimento dei particolari doveri indicati in questo capo, il censore osserva le disposizioni del regolamento dei riformatorî che lo riguardano, adempie tutte le altre incombenze che, nell'interesse del servizio, gli vengono date dal direttore, e tiene i registri che per le disposizioni suddette sono a lui affidati.

Egli cura l'osservanza dell'orario da parte di tutti i suoi subordinati.

Vice censore — Ufficio — Attribuzioni.

Art. 89.

Il vice censore coadiuva il censore nelle attribuzioni a questo derivanti dal presente regolamento, ed è perciò alla dipendenza immediata di lui.

Se in un riformatorio vi sono più vice censori, il reparto del servizio fra essi è stabilito dal direttore, su proposta del censore.

In caso di assenza o d'impedimento del censore, il vice censore più anziano lo sostituisce in tutte le incombenze ordinarie indicate nei precedenti articoli.

Il vice censore eseguisce inoltre quei particolari incarichi che il direttore gli affida pel servizio interno ed esterno dell'istituto.

Istitutori — Missione loro affidata.

Art. 90.

Gl'istitutori sono alla immediata dipendenza del direttore, del censore e del vice censore; ad essi è particolarmente affidata la educazione degli alunni, che debbono vigilare con assiduità, seguendoli in tutti i movimenti e in tutti gli atti che questi compiono nella vita del riformatorio; essi contribuiscono, sotto la direzione del censore, a mantenere la disciplina e l'ordine dell'istituto stesso.

Nello esercizio delle loro attribuzioni gl'istitutori devono penetrarsi del principio che quello dello educatore non è semplicemente un ufficio da adempiere, ma una missione da compiere, la quale richiede sacrifizio personale non lieve; e tengono perciò sempre presente che soltanto coll'essere prudenti, moderati, imparziali; col mostrarsi giusti ed esatti nell'adempimento dei loro doveri, zelanti nel promuovere il bene dei corrigendi, acquisteranno l'autorità morale che rende non tanto più agevole quanto più lieve il loro còmpito.

Essi procurano pertanto di essere cauti, ma risoluti ad un tempo nel secondare le richieste dei giovani, come nell'opporvisi o nel respingerle; calmi e sereni nei rimproveri e nelle ammonizioni; imparziali in ogni atto di confidenza o di autorità coi medesimi; evitano per quanto è possibile i rimproveri, a cui preferiscono i consigli paternamente bonari ed amorevoli, e ricorrono ai rapporti soltanto nei casi di mancanze ben determinate ed accertate; perchè è più pernicioso alla educazione il sentimento di una patita ingiustizia che non la falsa sodisfazione d'essere sfuggiti ad un gastigo meritato.

Ricordano infine che, più che alle minaccie e al timore del gastigo, i giovani si arrendono alle manifestazioni affettuose e ai consigli amorevoli.

Attribuzioni generali.

Art. 91.

Penetrandosi della missione importantissima e delicata che sono chiamati a compiere, quella cioè di contribuire al bene intellettuale e morale dei giovani affidati alle loro cure, gl'istitutori esercitano di fatto la loro sorveglianza:

a) nelle scuole d'istruzione civile e di belle arti, in sussidio ai maestri, perchè gli alunni si mantengano silenziosi, attenti e riverenti, perchè non sciupino i libri, i quaderni e gli istrumenti;

b) nelle scuole industriali, perchè seguano gli insegnamenti dei maestri d'arte, li rispettino e li obbediscano, perchè non sprechino materie e strumenti di lavoro, perchè non asportino dalle officine alcun oggetto o materia;

c) nello studio camerale, perchè attendano con attenzione e diligenza allo studio, eseguiscano i compiti e imparino le lezioni date dai maestri, porgendo loro per tale adempimento ogni lecito ed opportuno aiuto;

d) durante le ricreazioni, nelle quali i giovani rivelano maggiormente la loro indole e il loro temperamento, studiando il carattere di ciascuno per correggerne i difetti, procurando che tutti prendano parte ai giuochi permessi, parlino sempre la lingua italiana, si trattino con modi cortesi e civili;

e) nel refettorio, per correggere le abitudini contrarie alla buona creanza, vigilando che gli alunni prendano regolarmente i loro pasti, non scambino tra loro cibi, bevande, e non facciano atti di disprezzo e di disgusto;

f) al passeggio, perchè gli alunni camminino composti e in ordine e dimostrino nel portamento e nel contegno la loro educazione civile;

g) nei dormitorî, perchè i giovanetti non si allontanino dal loro letto, osservino in ogni atto le regole della decenza, non si disturbino scambievolmente, mantengano il necessario silenzio, curino la pulizia del corpo e dei vestiti.

Attribuzioni particolari.

Art. 92.

Sono inoltre attribuzioni degli istitutori:

a) vigilare nell'interno del riformatorio sulle persone estranee che vi accedono per i servizi, affinchè esse non abbiano contatti coi ricoverati;

b) vigilare sui maestri d'arte e sugl'inservienti perchè compiano esattamente le loro incombenze, trattino i ricoverati con educazione, con riguardo e con amorevolezza e non contravvengano alle discipline vigenti;

c) eseguire le ispezioni prescritte, di giorno e di notte, nei locali del riformatorio onde assicurarsi della regolarità dei servizi, e riferire al censore su qualunque fatto che interessi il servizio stesso e la disciplina;

d) far perquisire alla loro presenza, ma in un luogo appartato, dagli inservienti, ed usando sempre modi concilianti o

benevoli, quei giovani sui quali cada il sospetto che nascondano illecitamente qualche cosa, facendo in modo che la perquisizione apparisca giustificata da necessità di servizio nell'interesse generale della comunità;

e) provvedere, insieme ai maestri d'arte, alla verificazione quotidiana degli utensili e strumenti da lavoro per accertare che nessuno di questi sia stato disperso o sottratto dai giovanetti, denunziando, al caso, la dispersione o la sottrazione e, possibilmente, l'autore di esse.

Attribuzioni relative alla custodia e sicurezza dei corrigendi.

Art. 93.

Riservato agl'inservienti il materiale incarico della chiusura ed apertura delle porte e dei cancelli interni del riformatorio, spetta nondimeno agli istitutori di sorvegliare attentamente questo servizio, onde assicurare la custodia dei ricoverati. Essi attendono a tale sorveglianza con frequenti visite e con opportuni avvertimenti al basso personale, affinchè non siano mai dimenticate nè trascurate le norme precauzionali per evitare qualsiasi tentativo di evasione di malcontenti e male intenzionati.

Gl'istitutori assistono ogni sera al ritiro dei giovani nelle sezioni cubicolari pel riposo notturno, e, accertatisi che i cancelletti dei cubicoli sono tutti ben chiusi, fanno consegnare la chiave al vice censore o all'istitutore anziano incaricato del servizio notturno.

Occorrendo aprire durante la notte qualche cubicolo, l'istitutore di guardia ritira la chiave dal vice censore o dallo incaricato predetto.

Studi e note.

Art. 94.

Ogni istitutore vigila, di regola, una squadra non maggiore di quindici giovani, e su questi porta più particolarmente il suo studio, prendendo nota in apposito registro di tutto quanto gli è dato rilevare, sia in bene che in male, intorno ad essi. La sua osservazione deve essere continua, perchè nella evoluzione che il giovane malavvezzo o traviato compie nel riformatorio per raggiungere il bene a cui è indirizzato, varie sono le fasi, più o meno lenti i progressi, non rari i regressi, facili le ricadute. L'educatore non deve dimenticare che occorre opera lunga, paziente e difficile per indurre i giovani a modificare gl'istinti e le tendenze congenite od acquisite per lunga abitudine, per assuefarli a padroneggiare sè stessi in modo da imporsi alle passioni, alle impulsività del proprio temperamento, ad abbandonare le cattive abitudini e sostituirle con quelle oneste e probe.

Questo studio paziente, sagace ed amorevole di ogni giorno deve servir di guida al trattamento morale dei giovani, secondo l'indole e il carattere di ciascuno di essi; e per ciò l'istitutore ne riferisce i risultati al censore.

Rapporti.

Art. 95.

Ogni giorno, e nel momento che sarà indicato da speciali ordini di servizio interno, gl'istitutori fanno relazione verbale al censore sulle cose osservate. Dei fatti più notevoli e delle mancanze disciplinari commesse dai ricoverati redigono rapporti scritti sull'apposito registro; in circostanze straordinarie ed urgenti il rapporto segue immediatamente il fatto accertato.

Divieto d'infliggere punizioni.

Art. 96.

Gl'istitutori non hanno facoltà d'infliggere punizioni ai ricoverati, ma si limitano a fare rapporto al censore delle mancanze che essi commettano; si astengono pure dal minacciarli di gastighi.

Responsabilità per omissione di rapporti.

Art. 97.

Gl'istitutori sono disciplinarmente responsabili delle infrazioni commesse dai ricoverati, nonchè dei danni da questi arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo e di biancheria, e in genere al materiale mobile e al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone avuta cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al censore.

La stessa responsabilità risale al censore e al vice censore quando non abbiano reso conto al direttore degli accidenti predetti loro regolarmente riferiti.

Servizio d'infermeria.

Art. 98.

Uno degli istitutori può essere preposto al servizio dell'infermeria, quando ciò sia ritenuto necessario dal direttore per affluenza di malati o per la specie delle malattie. In tal caso egli ha sempre alla sua dipendenza uno o più inservienti infermieri, e deve specialmente:

a) vigilare che le prescrizioni del sanitario siano osservate scrupolosamente, e, se richiesto, assistere alla visita del medico chirurgo, riceverne, eseguirne e farne eseguire gli ordini;

b) vegliare che gl'infermieri abbiano particolare cura dei malati, li soccorrano con bontà e carità, non distraggano o convertano a proprio uso i cibi e le bevande ai malati stessi destinati, ed impediscano che di cosa alcuna si faccia traffico o cessione e che nulla s'introduca senza l'autorizzazione del sanitario;

c) provvedere alla nettezza dei locali della infermeria e di tutti i mobili, oggetti e materie in dotazione di essa ed in uso dei malati;

d) procurare che siano ben conservati gli oggetti di vestiario appartenenti agl'infermi, e curarne la disinfezione quando questa sia richiesta dal sanitario;

e) tenere in ordine le note e i registri prescritti per la infermeria, che il medico chirurgo creda di affidargli.

Personale subalterno in sussidio agli istitutori.

Art. 99.

Sono alla dipendenza degli istitutori come aiuto nel servizio disciplinare interno dei riformatori, alcuni inservienti ai quali si affidano specialmente i bassi uffici di custodia, mantenimento e pulizia, come portinai, cucinieri, infermieri, magazzinieri, custodi delle camere di punizione, apertura e chiusura di porte, cancelli e finestre. Essi vengono inoltre adoperati per dare man forte agli istitutori tutte le volte che debbansi reprimere atti d'insubordinazione, disordini individuali e collettivi dei minorenni, violenze e simili.

Gl'istitutori esercitano la loro autorità e la loro vigilanza sugl'inservienti, specialmente nei riguardi del servizio di pulizia a questi affidato, ed esigono, sotto la loro propria responsabilità di fronte al direttore e al censore, che tutti i locali, i pavimenti, i muri, i mobili, siano tenuti colla massima nettezza e in perfetto ordine.

Per ogni manchevolezza nella esecuzione di tali attribuzioni da parte degl'inservienti, come per qualsiasi atto d'insubordinazione che essi commettano, gli istitutori riferiscono al censore e questi al direttore per i provvedimenti di sua competenza.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie

Passaggio agli stabilimenti carcerari del personale di sorveglianza.

Art. 100.

All'attuazione del presente regolamento il personale di sorveglianza dei riformatori, che appartiene al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, sarà destinato a prestar servizio negli stabilimenti carcerari.

Il passaggio avverrà gradatamente, di mano in mano che si avrà disponibile il personale per ogni istituto, da sostituire a quello ora in servizio.

Concorso per istitutori — Scelta dei censori e dei vice censori.

Art. 101.

Per provvedere ai posti d'istitutore si bandirà un concorso per

titoli in base agli articoli 7 e 9. I censori e i vice censori di prima nomina saranno in via eccezionale e transitoria scelti nel primo concorso suddetto fra i concorrenti che, oltre a possedere il diploma di maestro secondo la legge 12 giugno 1896, n. 293, proveranno di avere prestato servizio per due anni almeno in collegi o in altri istituti della specie, od anche nei riformatori privati come censori di disciplina o maestri, come prefetti od istitutori, quando riuniscano requisiti sufficienti a dimostrare la loro idoneità fisica, intellettuale e morale al particolare ufficio.

I prescelti assumeranno servizio in qualità di istitutori senza che siano obbligati al tirocinio come allievi, ma eserciteranno di fatto gl'indicati maggiori uffici a titolo di esperimento. Nel caso di riuscita, dopo sei mesi almeno di prova e previo l'esperimento di esame stabilito dall'articolo 22, verrà ad essi conferita la nomina a vice censori, nel limite dei posti disponibili; e dopo altri sei mesi potrà conferirsi il grado effettivo di censore, sempre limitatamente ai posti a disposizione, a quelli fra i candidati predetti i quali si saranno maggiormente distinti nell'esercizio di tale ufficio.

Ove la prova non sia loro favorevole, essi resteranno semplici istitutori, ed in tal caso l'esperimento potrà ripetersi con altri candidati di cui siasi già fatta anteriormente allo stesso scopo la designazione.

Primo insegnamento teorico-pratico.

Art. 102.

Il personale scelto nel concorso sarà per la prima volta raccolto ed aggregato al riformatorio di San Michele in Roma, ove inizierà la sua istruzione teorica e la pratica conoscenza del funzionamento di simili istituti.

Di mano in mano che gli allievi istitutori saranno riconosciuti idonei all'ufficio, verranno inviati ai riformatori in modo che un istituto riceva nello stesso tempo completo il personale da sostituire all'antico, giusta l'articolo 100.

Il censore e il vice censore potranno precedere in detti riformatori gl'istitutori per prendere conoscenza dei luoghi, delle persone e dei servizi e per ricevere dal direttore le istruzioni necessarie.

Personale insegnante del corso teorico.

Art. 103.

Il personale insegnante per il primo corso d'istruzione indicato al precedente articolo sarà composto:

da un funzionario superiore dell'amministrazione, appartenente al Ministero dell'interno;

da uno dei sanitari degli stabilimenti dipendenti;

da un insegnante governativo o privato di scuole primarie o secondarie.

La scelta di queste persone sarà fatta dal Ministero.

Direzione della scuola d'istruzione teorica.

Art. 104.

La scuola di cui è cenno nei precedenti articoli, così istituita pel solo periodo transitorio del primo corso d'istruzione, sarà diretta da un funzionario superiore dell'amministrazione, appartenente al Ministero dell'interno, il quale potrà avere a sua disposizione, pei lavori di segreteria e d'ordine, un impiegato.

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 105.

Tutte le precedenti disposizioni sulla materia sono abrogate.

Roma, addì 22 dicembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato 1.
Art. 3 del regolamento.

RUOLO ORGANICO del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi.

GRADI	Classi	N. dei posti per grado	N. dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per grado
Censori	1ª	10	5	2000	10000	19000
	2ª		5	1800	9000	
Vice censori	—	20	—	1600	32000	32000
Istitutori	1ª	180	60	1500	90000	240000
	2ª		60	1300	78000	
	3ª		60	1200	72000	
Allievi istitutori	—	20	—	900	18000	18000
		230				309000

Roma, addì 22 dicembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato 2.
Art. 33 del regolamento.

Vestiario uniforme del personale

Per la stagione invernale.

Giubba di panno nero per l'uscita, a forma di soprabito a due petti;

Giubba di fatica, di panno nero più ordinario, per l'interno dell'istituto, ad un solo petto;

Cappotto di panno nero, a due petti;

Corpetto di panno nero;

Calzoni di panno nero;

Berretto di panno nero con soprafascia alla base, visiera di cuoio lucido e stemma reale con monogramma, ricamati in argento.

Per la stagione estiva.

Abiti della stessa foggia e dello stesso colore, meno il cappotto, ma di panno più leggero.

DISTINTIVI.

Il censore ha sulle maniche della giubba e nel berretto tre filetti di argento larghi cinque millimetri e posti a distanza di tre millimetri l'uno dall'altro.

Il vice censore ha due di tali filetti, tanto sulle maniche della giubba, quanto sul berretto.

L'istitutore ha uno solo di tali filetti.

I funzionari che abbiano ottenuto l'encomio solenne o la gratificazione (articoli 51 e 52 del regolamento) portano le cifre reali, ricamate in argento, sulla manica sinistra della giubba.

Roma, addì 22 dicembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato 3.
Art. 36 e 39 del regolamento.

Oggetti ed arredi spettanti al personale

Letto di ferro, di modello uniforme unico;
Saccone di tela canapa con foglie di grano turco o paglia secondo i luoghi;
Materasso di lana di 2ª qualità, del peso di kg. 15, con guscio di tela di lino;
Guanciale di lana di 2ª qualità, del peso di kg. 1, con guscio di tela di lino;
Due coperte di lana, o più, secondo il clima;
Copriletto in cotone;
Due lenzuola di tela di lino;
Federetta » »
Asciugatoi » »
Tavolino da notte di legno dolce verniciato;
Catino, portacatino, mesciacqua, recipiente da pediluvi e vaso fecale di terraglia;
Due sedie impagliate;
Attaccapanni;
Tavolino di legno dolce verniciato ad uso di toeletta e scrivania.
Roma, addì 22 dicembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il Numero 717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1893, n. 138 che approva l'ordinamento della R. scuola macchinisti;

Visto l'art. 18 di detto ordinamento;

Visto il R. decreto 4 marzo 1900, n. 161 che modifica alcuni articoli dell'ordinamento stesso, tra cui il precitato art. 18;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma di lire cento (100) annue assegnata ad ogni allievo della R. scuola macchinisti per le spese inerenti al corredo ecc. col terzo capoverso dell'art. 18 dell'ordinamento di detta scuola, quale risulta dal R. decreto 4 marzo 1900, n. 161, è innalzata a lire centoventi (120), a far tempo dal 1° luglio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero IV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1904, n. CCCCL con cui il numero dei componenti la Camera di commercio ed arti della provincia di Brescia è aumentato da 13 a 21;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli elettori commerciali della provincia di Brescia sono convocati per la elezione di 8 membri in aggiunta agli attuali componenti la Camera di commercio ed arti di Brescia.

Art. 2.

Le elezioni avranno luogo il giorno 19 febbraio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto dell'11 novembre 1904:

Bianco di San Secondo Federico, segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° novembre 1904.

Con R. decreto del 24 novembre 1904:

De Rosa cav. dott. Gustavo, capo sezione di 1ª classe, è nominato referendario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° dicembre 1904.

Melograni cav. dott. Carlo, primo segretario, è nominato capo sezione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere c. s.

Tavassi dott. Ernesto, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario, per merito assoluto, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere c. s.

Con R. decreto del 18 dicembre 1904:

De Campo Antonio — Balestrazzi Antonio, ufficiali d'ordine di 1ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2200, a decorrere dal 1° gennaio 1905.

Con decreto Ministeriale del 18 gennaio 1905:

Alicandri-Ciufelli Achille, è nominato, per esame di concorso, volontario nel personale di 1ª categoria, con effetto dal 1° febbraio 1905.

Con R. decreto del 22 gennaio 1905:

Matone Giuseppe, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è collocato d'uf-

ficio in aspettativa per comprovati motivi di salute, dal 1° febbraio al 30 giugno 1905, con l'annuo assegno di L. 900.

Amat Luigi, vice segretario di 2ª classe, è promosso alla 1ª, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Pedoja Luigi, vice segretario di 3ª classe, è promosso alla 2ª, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Simoneschi dott. Carlo, volontario, è nominato vice segretario di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 30 settembre 1904:

Rossi Carlo, sottoufficiale in congedo, è nominato inserviente nel Ministero con l'annuo stipendio di L. 1100.

Direzione generale del fondo per il culto.

Con R. decreto del 22 settembre 1904:

Nella Direzione generale del fondo per il culto è stata fatta la seguente disposizione:

Brucci Cuono, ufficiale d'ordine di classe transitoria nella Direzione generale del fondo culto con l'annuo stipendio di L. 800 oltre l'assegno complementare di L. 700, è, con decorrenza dal 1° luglio 1904, collocato in disponibilità.

Magistratura.

Con R. decreto del 23 ottobre 1904:

Nicala Carlo, vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, è collocato a riposo a sua domanda, per anzianità, dal 16 novembre 1904, ai termini dell'articolo 1, lettera A del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di tribunale.

Laudati Donato, consigliere della sezione di Corte d'appello in Potenza, in aspettativa, è richiamato in servizio dal 21 ottobre 1904, presso la stessa sezione di Corte d'appello in Potenza, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Petroncelli Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è tramutato al tribunale civile e penale di Chieti.

Martinelli Roberto, aggiunto giudiziario presso il tribunale vivile e penale di Chieti, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Riccio Giuseppe, pretore del mandamento di Bisenti, è tramutato al mandamento di Barisciano.

Caggiano cav. Silvio, pretore del mandamento di Barisciano, è tramutato al mandamento di Bisenti.

Vescovi Camillo, pretore del mandamento di Vilminore, è tramutato al mandamento di Caselle Torinese.

Chiavola Giorgio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Spaccaforno, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato con le stesse funzioni e con lo stesso incarico al mandamento di Bivona.

Severino Giuseppe Nicola, vice pretore del mandamento di Camerota, è confermato nell'ufficio pel triennio 1904-906.

Celestino Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore della prima pretura urbana di Napoli pel triennio 1904-906.

Con decreto Ministeriale del 26 ottobre 1904:

Marinangeli Vincenzo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Roma, è applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale di Civitavecchia, dal 1° novembre 1904.

Con R. decreto del 28 ottobre 1904:

Zaballi Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Forlì, è collocato a riposo, per anzianità, dal 1° novembre 1904, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di tribunale.

Radice Gennaro, pretore del mandamento di Volturara Irpina, è tramutato al mandamento di Calvello.

Ercolani Pio, pretore del mandamento di Norcia, è tramutato al mandamento di Narni.

Perisi Enrico, pretore del mandamento di Arquata del Tronto, è tramutato al mandamento di Casola Valsenio.

Truden Guido, pretore del mandamento di Santa Caterina Villarmosa, è tramutato al mandamento di Terranova di Sicilia.

Fischetti Alfredo, pretore del mandamento di Sant'Agata Feltria, è richiamato al suo precedente posto presso il mandamento di Volturara Irpina, restando così revocato il R. decreto del 16 ottobre 1904 nella parte che lo riguarda.

Cortese Luigi, pretore del mandamento di Villanova d'Asti, è collocato a riposo, dal 1° novembre 1904, e gli è conferito il titolo e grado anorifico di giudice di tribunale.

Buonoconto Silvio, pretore del mandamento di Bagni della Porretta, è collecato in aspettativa per un anno dal 1° novembre 1904.

Ferrari Igino, vice pretore del mandamento di Lesa, è confermato nell'ufficio pel triennio 1904-906.

I sottonotati sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1904-906:

Fino Vincenzo, nel mandamento di Corigliano Calabro.

De Rosis Giuseppe, nel mandamento di Corigliano Calabro.

Angelucci Lelio, nel mandamento di Subiaco.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Zava Gerolamo, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Padova.

Parlanti Lorenzo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Monsummano.

Boari Vittorio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Fucecchio.

Cancellerie e Segreterie.

Con decreto presidenziale del 19 ottobre 1904:

Lo Dato Benedetto, alunno gratuito della 5ª pretura di Palermo, è tramutato alla procura del Re della stessa città.

Con R. decreto del 23 ottobre 1904:

Germano Pasquale, già cancelliere della pretura di Serradifalco, in aspettativa, è confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, a decorrere dal 5 ottobre 1904.

Peronino Giovanni Battista, già cancelliere della pretura di Peveragno, in aspettativa, è confermato nella stessa aspettativa per quattro mesi, a decorrere dal 1° novembre 1904.

Minoia Edoardo, cancelliere della pretura di Piadena, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Pescarolo, lasciandosi vacante il posto di cancelliere della pretura di Piadena, per l'aspettativa del cancelliere Zuoca Carlo.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1904:

Sollazzi Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Teramo, è nominato vice cancelliere della pretura di Otranto, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Di Paolo Giovanni, vice cancelliere della pretura di Gioi Cilento, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Teramo.

Imperatori Achille, vice cancelliere della pretura di Gioia dei Marsi, applicato alla cancelleria della Corte di appello di Aquila, è tramutato alla pretura di Tagliacozzo, continuando nella detta applicazione.

Intinorelli Nicola, vice cancelliere della pretura di Tagliacozzo, è tramutato alla pretura di Gioia dei Marsi.

Lunetta Pietro, vice cancelliere della pretura di Marsala, è tramutato alla pretura di Lipari.

Con decreto Presidenziale del 26 ottobre 1904:

Alterisio Rodolfo, alunno di 3ª classe presso la pretura di San Giorgio la Molara, è tramutato alla pretura di Portici.

Con R. decreto del 28 ottobre 1904:

Lanza Giuseppe, cancelliere della pretura di Brusasco, è collocato in aspettativa per quattro mesi, a decorrere dal 1° novembre 1904.

Paolucci Amminta, cancelliere della pretura di Catignano, in aspettativa, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1904, nella stessa pretura di Catignano.

Ferrari Cataldo, cancelliere della pretura di Cropalati, in aspettativa, è confermato nella stessa aspettativa per sei mesi, a decorrere dal 1° novembre 1904.

Farneti Antonio, cancelliere della pretura di Copparo, in aspettativa, è confermato nella stessa aspettativa per tre mesi, a decorrere dal 1° novembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1904:

Angeli Salvatore, vice cancelliere della pretura di Foligno, è tramutato alla pretura di Montefalco.

Costantini Costantino, vice cancelliere della pretura di Santa Croce di Magliano, applicato al Ministero di grazia e dei culti, è tramutato alla pretura di Vasto, cessando dalla detta applicazione

Notari.

Con R. decreto del 23 ottobre 1904:

Cagnone Giovanni Marco Mario, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Zoagli, distretto notarile di Chiavari.

Giovine Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Lequile, distretto notarile di Lecce.

Magli Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna.

Maestrini Antonio, notaro residente nel comune di Fossato di Vico, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Cantiano, distretto notarile di Urbino.

Lanzafame Rosario è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Resuttano, distretto notarile di Caltanissetta, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Belfiore Giuseppe è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 26 ottobre 1904:

È concessa al notaro Oliva Lorenzo una proroga sino a tutto il 30 novembre 1904, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Santa Margherita Ligure.

Con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1904:

È concessa al notaro Vigilante Pasquale una proroga sino a tutto il 31 gennaio 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune d'Ischitella.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1904:

Boschi Giuseppe, inserviente nell'economato generale dei benefici vacanti di Bologna, in aspettativa, è confermato nell'aspettativa medesima per altri mesi cinque, con decorrenza dal 1° settembre detto anno.

Culto.

Con R. decreto del 20 ottobre 1904:

È stato respinto il ricorso del comune di Revigliasco d'Asti, diretto ad ottenere la revoca del R. decreto del 26 agosto 1885 e l'annullamento della decisione in data del 22 gennaio 1903, della Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, concernenti lo stanziamento di ufficio di alcuni assegni per spese di culto nel bilancio del detto Comune.

Con Sovrana determinazione del 20 ottobre 1904:

È stata autorizzata la concessione del R. *Placet* alle Bolle vescovili, con le quali:

il sacerdote Santo Lo Judice, canonico nella cattedrale di Catanzaro, è stato promosso all'arcidiaconato nella cattedrale medesima;

il sacerdote Benvenuto Romani è stato nominato al canonicato semplice Leonardi nella cattedrale di Recanati;

il sacerdote Giuseppe Campanelli, già nominato con Sovrano decreto ad un canonicato semplice, di R. patronato, nel capitolo cattedrale di Acireale, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo.

Con R. decreto del 23 ottobre 1904:

In virtù del R. patronato, il sacerdote Carmelo Nieddu è nominato al priorato di Bonarcado.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Gorla sac. Carlo al canonicato della penitenzieria maggiore nel capitolo cattedrale di Milano.

Fiorini sac. Salvatore al canonicato sottoprimiceriale nel capitolo cattedrale di Gallipoli.

Chieffi sac. Antonio al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Nusco.

Mastrobuono sac. Nicola al cantorato nel capitolo cattedrale di Castellaneta.

Somaglia sac. Domenico al canonicato della B. V. Assunta dell'arcipretura nel capitolo cattedrale di Acqui.

Milanesi sac. Cesare Gabriele ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Lereto.

Leonetti sac. Raffaele ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Andria.

Picchinenna sac. Luigi ad un canonicato nel capitolato cattedrale di Melfi,

Ramaioli sac. Antonio alla mansioneria del SS. Crocifisso nel capitolo cattedrale di Cagli.

Piccinini sac. Amedeo al beneficio parrocchiale di Cavezzo.

Petrucci sac. Francesco al beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Monteleone di Orvieto.

Travaglia sac. Pio al beneficio parrocchiale dei SS. Andrea e Lorenzo in Maccantone, comune di Nocera Umbra.

Capurro sac. Egidio al beneficio parrocchiale di San Sisto in Genova.

Frola sac. Giovanni al beneficio parrocchiale del SS. Nome di Gesù in Torino.

Galati sac. Gaspare Antonio al beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari in Menniti, frazione del comune di Polia.

È stato concesso il R. assenso al decreto della Curia vescovile di Novara, riguardante la erezione in parrocchia autonoma della chiesa di S. Antonio in Santino.

È stato sottoposto a sequestro per misura di repressione il beneficio parrocchiale di Falconara Albanese, di cui è investito il sacerdote Bernardino Lupo.

Con R. decreto del 28 ottobre 1904:

Sono stati nominati in virtù di R. patronato:

Massi sac. Enrico alla parrocchia di San Lorenzo a Ricciano, comune di Monterchi.

Raimondi sac. Stefano alla parrocchia di Abbadia Cerreto.

Moncini sac. Raffaele alla parrocchia di S. Maria Maggiore in Buggiano.

Banti sac. Giuseppe alla parrocchia di S. Alessandro in Vecchiano.

Iacovoni sac. Marco alla parrocchia di S. Giusta in Forca di Valle, comune di Isola del Gran Sasso.

Pasquini sac. Ulderico alla parrocchia di S. Maria Maddalena in S. Agostino in Arezzo.

È stato concesso il R. *Exequatur* alle bolle pontificie con le quali furono nominati:

Rogati sac. Bonifacio al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Boiano.

Spadafora sac. Giuseppe ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Valvaro Pentima.
Canuti sac. Fiorenzo al canonicato di S. Carlo nel capitolo cattedrale di Città della Pieve.
Zaccaria sac. Raffaele ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Teano.
Grossi sac. Romeo al beneficio parrocchiale di Varano Marchesi (Medesano).
Zamagni sac. Luigi al beneficio parrocchiale di Santo Spirito in Auditore.
Macellari sac. Domenico al beneficio parrocchiale di S. Ilario in Amendola.

È stato concesso il R. assenso:

Al decreto del vescovo di Bergamo riguardante l'erezione in parrocchia autonoma della chiesa sussidiaria di S. Erasmo vescovo e martire nella frazione Trafficanti nel comune di Costa Serina.
Al decreto del vescovo di Alessandria riguardante l'unione delle rendite della Cappellania di Santa Maria Saragozza o del Pilar alla massa di quel capitolo cattedrale.

Con Sovrane determinazioni del 28 ottobre 1904:

È stata autorizzata la concessione del R. *placet* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati:

Piscitelli sac. Giuseppe al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Giovinazzo.
Brunetti sac. Stefano al canonicato di S. Simone Apostolo nel capitolo cattedrale di Faenza.
Orengo sac. Silvio al canonicato semplice denominato Olignani nel capitolo cattedrale di Ventimiglia.
Chelucci sac. Enrico ad un canonicato semplice di Massa nel capitolo cattedrale di Pistoia.

MINISTERO DEL TESORO

Ispettorato generale

AVVISO.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli conferito al « Credito italiano » la rappresentanza legale per il cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito nella provincia di Massa-Carrara, i biglietti dell'Istituto stesso sono ammessi al corso legale nella detta provincia, ai termini dell'art. 10 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, 8 febbraio 1905.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,218,445 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 150 al nome di D'Onofrio *Maria-Grazia* fu Benedetto, moglie di Pastore Salvatore, domiciliata in Foggia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a D'Onofrio *Grazia-Maria* fu Benedetto, ecc. ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 9 febbraio in lire 100.08.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione Portafoglio*).

8 febbraio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,56 02	102,56 02	104,12 93
4 % *netto*	104,35	102,35	103,91 91
3 ½ % *netto*	102,53 79	100,78 79	102,16 12
3 % *lordo.*	74,95	73,75	74,08 67

CONCORSI

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il R. decreto 3 aprile 1902;

Veduti i decreti 10 ottobre e 10 novembre 1904, che bandiscono il concorso per 6 borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura di Perugia, Siracusa, Venezia, Avellino, Fermo e Porto Maurizio;

Considerando che è mancato il conferimento della borsa assegnata presso la cattedra ambulante di agricoltura di Porto Maurizio;

Decreta:

È aperto il concorso per una borsa di studio di L. 1000 con l'aggiunta di L. 200, quale sussidio per escursioni, visite ecc., presso la cattedra ambulante di agricoltura di Porto Maurizio.

Tale borsa sarà conferita per titoli ai laureati in scienze agrarie nell'ultimo triennio (1902-903-904) negli istituti agrari superiori del Regno.

I candidati dovranno presentare al Ministero (Direzione generale della agricoltura) le loro domande in carta bollata da lire 1, entro il 28 febbraio 1905.

Alle domande dovranno unirsi il diploma di laurea con i punti conseguiti negli esami durante l'intero corso dell'Istituto, nonchè i certificati di buona condotta, e di immunità penale di data recente.

Il pagamento di detta borsa sarà a carico del bilancio di questo Ministero, come dispone il R. decreto 3 aprile 1902, e cioè sul capitolo 41.

L'assegno di L. 1000 sarà corrisposto in 12 rate mensili, di cui la prima alla fine di aprile 1905, mediante presentazione del certificato di prestato servizio rilasciato dal direttore della cattedra.

Il sussidio di L. 200 sarà pagato su richiesta del direttore della cattedra non prima del 6° mese di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 gennaio 1905.

Il ministro
RAVA.

2

Direzione Generale dell'Agricoltura

CONCORSO al posto di professore incaricato di meteorologia e complementi di fisica e meccanica nella Scuola superiore di agricoltura di Portici.

È aperto il concorso per titoli al posto di professore incaricato di meteorologia e complementi di fisica meccanica, nella Regia scuola superiore di agricoltura di Portici, con lo stipendio annuo di L. 1500.

I concorrenti dovranno produrre la loro domanda (in carta da bollo da una lira) al Ministero, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 15 marzo 1905, corredandola dei seguenti documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di immunità penale;

e) attestato di buona condotta (di data recente e legalizzato);

f) attestato di adempimento all'obbligo di leva;

g) elenco in doppio esemplare dei titoli, opere e documenti presentati;

h) laurea d'Università o d'Istituto superiore.

Ai professori di nuova nomina delle scuole superiori di agricoltura, saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 25 gennaio 1905.

Il ministro
RAVA.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di fisiologia sperimentale nell'Università di Genova.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 maggio 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime, possibilmente in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 30 aprile 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 21 gennaio 1905.

Il ministro
ORLANDO.

3

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di letteratura greca nell'Università di Catania.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 maggio 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera in numero di 6 esemplari.

I candidati che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 30 aprile 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 23 gennaio 1905.

Il ministro
ORLANDO.

3

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 febbraio 1905

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunica che il ministro di grazia e giustizia, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento per la discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei servizi amministrativi del suo Ministero, ha delegato il sottosegretario di Stato, on. Facta, a rappresentarlo per quanto riguarda lo svolgimento delle proposte dei senatori Pagano, De Marinis e Vischi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Dotazione della Corona durante il regno di S. M. Vittorio Emanuele III ». (N. 31).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge che è, senza discussione, rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a

scrutinio segreto del disegno di legge per la dotazione della Corona.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Sorteggio degli Uffici.

TAVERNA, segretario, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Dotazione della Corona durante il Regno di S. M. Vittorio Emanuele III »:

Votanti	99
Favorevoli	94
Contrari	5

(Il Senato approva).

Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

Del senatore Pagano-Guarnaschelli per modificazione alla legge del 6 dicembre 1888, n. 5825;

Del senatore De Marinis sugli istituti della patria potestà e della tutela.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Svolge la sua proposta di legge che riguarda l'ultima parte dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, e cioè il modo di comporre le sezioni unite della Cassazione di Roma nella materia civile.

L'oratore, accennato al compito delle sezioni unite, spiega la portata della sua proposta che, dal punto di vista pratico, ha una importanza speciale per il retto funzionamento dei varî rami di servizio presso il Supremo collegio di Roma.

Ricorda i precedenti legislativi in materia, le relazioni e le discussioni parlamentari, ed espone i motivi d'indole giuridica che suffragano la sua proposta.

Conchiude esortando il Senato a prendere in considerazione il suo disegno di legge che suona così:

« Il capoverso dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1888, n. 5825, è modificato nel seguente modo:

« Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si uniscono alla sezione civile consiglieri addetti alle sezioni penali ».

FACTA, sottosegretario di Stato, per la grazia e giustizia. Fatte le debite riserve, il Governo non ha nulla in contrario a che il Senato prenda in considerazione la proposta del senatore Pagano.

PRESIDENTE. Interroga il Senato se intenda prendere in considerazione la proposta.

La presa in considerazione è approvata, e il disegno di legge è rinviato agli Uffici.

DE MARINIS. Svolge la sua proposta di legge che completa e disciplina gli istituti della patria potestà e della tutela.

Egli intende di stabilire con mezzi legislativi la regolarità delle denuncie di morte nell'interesse dei figli naturali e dei minori; nonchè di migliorare i servizi comunali relativi agli atti dello stato civile, per ciò che concerne la materia in esame.

A tale effetto egli crede che potrebbe essere utile la sorveglianza del magistrato, il quale, in questo caso, dovrebbe essere il pretore.

Il progetto mira pure a colmare una lacuna del Codice civile, per ciò che riguarda l'educazione del minorenne orfano, privo di patrimonio, e che è oggi lasciato in balìa di se stesso. Dimostra gli inconvenienti ed i danni che dall'attuale stato della nostra legislazione derivano alla società, e crede che la sua proposta raggiunga l'altissimo scopo di riconoscere in questi minorenni poveri il diritto alla educazione, educazione che deve essere loro data dalla stessa società.

Quanto alle modalità per la pratica attuazione delle sue proposte, l'oratore si riporta alle disposizioni contenute nei 18 articoli del suo disegno di legge.

Dichiara poi che è pronto ad accettare tutte le modificazioni che verranno fatte dagli onorevoli colleghi, e conchiude dicendo che spera che il Senato vorrà fare buon viso alla sua proposta.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche per questa proposta del senatore De Marinis, dichiara che, fatte le debite riserve, il Governo non ha difficoltà che il Senato la prenda in considerazione.

PRESIDENTE. Interroga il Senato se intende prendere in considerazione la proposta del senatore De Marinis.

È presa in considerazione e rinviata agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto delle opere d'arte di Domenico Morelli » (N. 13).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MONTEVERDE. Plaude al disegno di legge e si associa completamente e con grande soddisfazione alle parole scritte nella relazione.

Tutti sanno che Domenico Morelli tenne il campo della pittura per circa mezzo secolo, ed è perciò giusto che le opere di lui figurino nel museo dell'arte moderna.

Esprime anzi il desiderio che, come per le opere del Palizzi, così quelle del Morelli siano riunite tutte in una sala.

Aggiunge ancora la preghiera che il gruppo di Ercole e Lica dell'immortale Canova, che oggi è collocato sotto un arco nel cortile del palazzo Corsini, con poco decoro per l'arte e per il nome italiano, sia collocato in luogo più degno, ed a preferenza in una edicola, così come era nel palazzo Torlonia; edicola che potrebbe benissimo essere costruita nel giardino stesso del palazzo Corsini in modo che risponda a tutte le esigenze richieste da così insigne monumento. (Approvazioni).

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. La parola di lode e di consenso per questo disegno di legge, pronunciata dal senatore Monteverde, è di tale autorità, che egli crederebbe di diminuirne il valore se aggiungesse verbo.

Dichiara solo di accogliere con tutto l'animo la fatta raccomandazione; esprime la speranza di poterla tra breve tradurre in atto e manifesta la propria riconoscenza per i suggerimenti del senatore Monteverde.

MONTEVERDE. Ringrazia il ministro delle gentili parole direttegli e di aver accolto le sue raccomandazioni.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione; il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Svolgimento di una proposta del senatore Vischi per emendamento agli articoli 24, 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato.

VISCHI. Svolge la sua proposta di legge, accennando in primo luogo agli inconvenienti che un recente processo contro un senatore rilevò in riguardo dell'istituto della citazione diretta nei giudizî provocati da contravvenzioni verbalizzate contro i senatori, di che è parola negli articoli 24 e 36 del regolamento giudiziario del Senato.

Discorre poi dell'altro emendamento da lui proposto all'art. 49 del regolamento anzidetto, che contempla i casi di incompatibilità dei membri dell'Alta Corte per parentela od affinità coll'imputato.

Confrontando le disposizioni di tale articolo con quelle dell'art. 15 del Codice di procedura penale, e con le altre contenute nell'art. 37 della legge sull'ordinamento dei giurati, dimostra che l'art. 49 del regolamento giudiziario del Senato, mentre è più rigoroso della legge che provvede ai giudizi per i semplici cittadini, d'altra parte contiene incompatibilità larghissime e capaci di gravi inconvenienti, non sanzionando alcun divieto perchè siano giudici del senatore accusato il padre, il figlio, il fratello e lo zio.

Conclude pregando il Senato di voler prendere in considerazione le sue proposte di emendamenti al regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Pone ai voti la presa in considerazione delle proposte del senatore Vischi.

È approvata.

Le proposte sono rinviate agli uffici.

La seduta è tolta alle ore 17.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì, 8 febbraio 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.

SANARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Negri-De Salvi, Materi, Bottacchi, Vendramini e Cicarelli.

(Sono conceduti).

PRESIDENTE. Comunica una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Giandomenico Petroni.

Interrogazioni.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Astengo che interroga per sapere « se e quando intenda provvedere: 1° all'ingrandimento della stazione ferroviaria centrale di Savona divenuta insufficiente a soddisfare alle impellenti necessità dell'accresciuto traffico; 2° all'impianto della illuminazione nel piazzale dei vagoni ed a quello degli apparati centrali di segnalamento ».

L'ultimo progetto, che comprende l'istituzione di un parco di smistamento per 300 carri sulla calata orientale del porto, è sottoposto all'esame dei corpi competenti, in seguito al quale si provvederà alla sua esecuzione.

ASTENGO, raccomanda la maggiore sollecitudine, essendo urgente ampliare la stazione che non corrisponde più allo sviluppo del traffico.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Dugoni che interroga per sapere « come giustifichi la disposizione emanata dal questore di Venezia a mezzo di circolare ai sindaci del collegio Dolo-Mirano, con la quale vietava le conferenze sulle pubbliche piazze, nei pubblici ritrovi e nei loro pressi ».

Esclude il supposto divieto; la circolare non ha fatto che richiamare la osservanza delle disposizioni di legge.

DUGONI assicura che, sebbene regolarmente denunziate, le riunioni furono vietate in base ad una circolare del 29 dicembre e protesta contro l'illegale trattamento fatto ai socialisti del collegio Dolo-Mirano. Continuando così, essi reclameranno i loro diritti. (Rumori — Interruzioni).

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario per l'interno, osserva che i divieti di cui si lagna l'interrogante dipesero da un'erronea interpretazione della legge sulla quale il prefetto con altra circolare ha già richiamato l'attenzione dei sindaci.

SPINGARDI, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde all'onorevole Dugoni che interroga « per sapere come giudichi la condotta del comandante del 69° reggimento fanteria che condannava agli arresti un ufficiale perchè non volle recarsi al triduo, in suffragio della duchessa d'Aosta, al quale era stato comandato ».

Dichiara che il fatto cui si riferisce questa interrogazione non ha ombra di fondamento. (Commenti).

Nello scorso dicembre furono fatte pubbliche preci in Cesena per la salute di S. A. R. la duchessa d'Aosta, ciò che indubbiamente rispondeva al sentimento di tutti gl'italiani.

A quella funzione intervenne lo stesso colonnello o parecchi ufficiali spontaneamente, senza pressioni, e quindi senza punizioni. (Benissimo).

DUGONI nota che il comandante del 69° invitò con forma gentile i suoi ufficiali ad intervenire al triduo: ora egli ritiene che inviti di questo genere suonino obbligo. (Rumori).

Si è detto che un ufficiale, libero pensatore, si rifiutò di intervenire al triduo e che per questo fu punito. Ora, l'onorevole sottosegretario di Stato nega il fatto, ed egli è lieto che sia stata rispettata la libertà di coscienza.

Ma se la punizione fosse stata effettivamente inflitta, si sarebbe commesso una gravissima violazione dei diritti individuali dei cittadini. (Commenti — Rumori)

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'onorevole De Gennaro-Ferrigni che lo interroga « per sapere se intenda provvedere, senza ulteriore ritardo, al riordinamento della Pinacoteca e della Biblioteca nazionale di Napoli, disponendo il trasferimento della Pinacoteca nell'edificio dell'Istituto di Belle Arti, e concedendo sale, da essa ora occupate, alla Biblioteca ».

Riconosce che occorre provvedere al riordinamento della Pinacoteca e alla Biblioteca di Napoli, ma il progetto di trasferire la Pinacoteca stessa nell'edificio dell'Istituto di Belle Arti, non è pratico, e perciò non si può accettare.

Si provvederà invece all'ampliamento degli attuali locali.

DE GENNARO-FERRIGNI ringrazia l'on. ministro che si propone di risolvere l'annosa questione. Confida che i buoni intendimenti dell'on. ministro possano presto essere attuati.

TEDESCO, ministro per i lavori pubblici, risponde ai deputati Papadopoli e Valle che interrogano per sapere « se in seguito di precedenti affidamenti, abbia preso o intenda prendere delle misure per regolare il corso del naviglio Adigetto in tutto il suo percorso dal canale Bianco all'Adige, sia nei rapporti dell'igiene sia in quello della navigabilità per cui fu escavato ».

Un progetto di massima con la spesa di 800 mila lire è già stato preparato, e 200 mila lire sono già autorizzate; gli altri stanziamenti si stabiliranno successivamente.

PAPADOPOLI, prende atto delle dichiarazioni dell'on. ministro e lo prega, vista la urgenza dell'opera, di sollecitare i lavori e chiedere una maggiore somma, ove questa stanziata non basti.

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE, comunica le conclusioni della Giunta, relative alla elezione contestata del collegio di Sora (eletto Conte), che sono per la convalidazione dell'eletto.

(La Camera approva).

Comunica quindi le conclusioni relative all'elezione del Collegio di Udine che sono per la convalidazione dell'on. Solimbergo.

ALESSIO parla contro le conclusioni della Giunta. Mentre loda la sollecitudine della Giunta stessa nel riferire circa le elezioni, deve riconoscere che essa avrebbe dovuto chiarire meglio i risultati varî delle elezioni.

Per l'elezione di Udine un'inchiesta è indispensabile per dissipare dubbî ed accuse.

Nota che l'on. Girardini ebbe una notevole maggioranza in città, e che la maggioranza dell'on. Solimbergo fu determinata dagli elettori della campagna, dove è più facile esercitare le pressioni e le corruzioni dell'autorità politica.

Queste pressioni si esercitarono infatti con uno sfoggio inusitato di forza, e con un manifesto del prefetto che, col pretesto della difesa dell'ordine pubblico, volle influire direttamente a sostegno della candidatura Solimbergo.

Accenna a fatti specifici di corruzione e chiede perciò che la Camera deliberi per il collegio di Udine un Comitato inquirente. (Approvazioni).

MONTI-GUARNIERI afferma che l'on. Alessio si è occupato solamente dell'elezione di ballottaggio e ha lasciato in disparte la prima elezione, perchè in questa prima elezione l'on. Girardini fu in maggioranza. Alla Giunta delle elezioni non sono pervenute

che generiche proteste, senza alcuna prova specifica, e la Giunta ha dovuto riconoscere che non erano attendibili.

Nella votazione di ballottaggio accorsero alle urne 1000 elettori più che nella prima, e l'on. Girardini ebbe 490 voti più che nell'altra. Ciò dimostra che tutto procedette con la maggiore libertà e con tutta regolarità, e quindi propone che la Camera approvi le conclusioni della Giunta. (Vive approvazioni).

Voci. Ai voti! ai voti!

DE NAVA, relatore, rispondendo all'on. Alessio, difende l'operato della Giunta delle elezioni ed esclude la necessità e l'opportunità di un Comitato inquirente. Circa il manifesto del prefetto, senza poterlo approvare, deve però notare che la grande effervescenza degli animi ne spiega l'origine. Esorta quindi la Camera a convalidare l'elezione dell'on. Solimbergo.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE mette a partito la chiusura.

(È approvata).

PRESIDENTE mette ai voti la proposta sospensiva dell'on. Alessio ed altri.

(Non è approvata).

PRESIDENTE mette a partito la proposta della Giunta per la convalidazione dell'on. Solimbergo.

(È approvata).

Sull'ordine del giorno.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia, propone che il disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, circa le guarentigie e la disciplina della magistratura, sia discusso col sistema delle tre letture e con urgenza, per modo che la prima lettura sia stabilita per martedì prossimo.

GALLUPPI, non comprende come ad un disegno di legge di tanta importanza si possa applicare il metodo straordinario delle tre letture, e lamenta che ai deputati non si lasci il tempo di studiarlo.

PRESIDENTE, assicura che la distribuzione del disegno di legge sarà fatta in tempo.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nota che la sua proposta rispetta le disposizioni del regolamento, e che l'argomento è già abbastanza maturo per la discussione.

(La proposta del ministro è approvata).

Presentazione di relazione.

MARAZZI, presenta la relazione sulla proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova (Casalmaggiore).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento del casellario giudiziale, dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia.

LUCCHINI LUIGI, ricorda di avere, nella discussione della relativa legge, segnalato l'importanza vitale che per l'istituto della condanna condizionale ha un buon ordinamento del casellario giudiziale.

Nota poi come questo disegno di legge non faccia che dare esecuzione ad una precedente legge che istituiva il casellario giudiziale, ed aggiunge che nel suo ordinamento dovrà avere prevalente importanza la creazione del casellario centrale.

Approva quindi il concetto del disegno di legge di provvedere, oltrechè all'ordinamento del casellario giudiziale, anche all'ordinamento di altri importanti servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Non può però consentire nella proposta che per queste riforme si ricorra ad un aggravamento di tasse su alcuni atti giudiziari.

Si compiace di poter dare il suo voto favorevole alle proposte del ministro; ma vorrebbe avere schiarimenti circa i mezzi per provvedere ai locali per il casellario centrale, e circa le indennità e spese varie per la statistica giudiziaria e più specialmente riguardo agli applicati che attendono a questo servizio.

Conclude approvando il concetto di sopprimere il sistema dei funzionari applicati al Ministero, e rilevando i benefici effetti che su tutto l'andamento della giustizia potrà esercitare il disegno di legge. (Benissimo).

SANTINI rileva come dal disegno di legge risulti che nel Ministero di grazia e giustizia si avrebbe una diminuzione di personale accompagnata da un aumento di attribuzioni; desidera quindi avere in proposito schiarimenti dal ministro.

MANNA, relatore, rispondendo all'on. Lucchini dichiara che la Giunta non ha creduto di fare eccezione al principio della soppressione degli applicati per il servizio della statistica giudiziaria. Quanto alle spese del casellario giudiziale centrale dimostra che le proposte del ministro provvedono anche i relativi mezzi finanziari.

All'on. Santini fa osservare che con la soppressione degli applicati si farà vacante un numero rilevante di posti, coperti i quali spariranno gli inconvenienti lamentati.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Nota che con il presente disegno di legge si soddisfa pienamente ai voti ripetutamente espressi dall'on. Lucchini circa la funzione del casellario giudiziale centrale, che dovrà costituire l'ufficio di riscontro di tutti i casellari locali.

Rileva poi la speciale importanza che ha il casellario giudiziale per la piena esecuzione della legge sulla condanna condizionale.

Circa i mezzi per provvedere all'impianto del casellario centrale dimostra che le proposte del disegno di legge sono adeguate allo scopo. Assicura che questo nuovo servizio sarà sollecitamente impiantato e con tutte le necessarie garanzie.

Dichiara che i servizi del Ministero non avranno nulla a soffrire da questo nuovo organico, che ha il grande merito di por fine una buona volta al sistema delle applicazioni.

Esorta quindi la Camera ad approvare il disegno di legge. (Approvazioni).

MEZZANOTTE, (all'articolo 1°), dichiara che il cassiere economo possa essere anche un capo sezione di prima classe e propone analogo emendamento alla tabella *A*.

MANNA, relatore, e RONCHETTI, ministro guardasigilli, accettano questo emendamento.

(È approvato — Approvasi l'articolo 1° con le annesse tabelle *A* e *B* — Approvasi l'articolo 3° con un'aggiunta concordata fra Governo e Commissione — Sono approvati gli articoli successivi fino al 7°).

LUCCHINI LUIGI propone una semplificazione nella redazione del 2° comma dell'articolo 8 che concerne la tassa sui certificati del casellario giudiziario.

MANNA, relatore, propone la seguente redazione, « restano ferme le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 556, per quanto riguarda la esenzione della tassa ».

LUCCHINI LUIGI e RONCHETTI, ministro guardasigilli, accettano.

(Si approva l'articolo 8 così modificato, e si approvano i due ultimi articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge per approvazione di maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905.

PODESTÀ, segretario, ne dà lettura.

SANTINI, fa alcune riserve a proposito delle considerazioni espresse dalla Giunta del bilancio nell'ultima parte della sua relazione.

RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio, nota che la stessa Giunta ha inteso di riservare la questione accennata dall'onorevole Santini.

Osserva poi che lo stanziamento per le pensioni può essere ridotto di 15 mila lire, da devolversi al capitolo della riproduzione del naviglio.

MIRABELLO, ministro della marina, nota egli pure che la questione delle pensioni potrà essere riservata ad altra sede.

Accetta la riduzione di 15 mila lire. Giustifica l'impostazione dei varî capitoli in relazione alle spese per la riproduzione del naviglio.

(Si approva l'articolo unico con la relativa tabella così modificata).

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

PODESTÀ, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Aguglia — Albasini — Albertini — Alessio — Aprile — Artom — Astengo — Aubry — Auteri-Berretta.

Barnabei — Berenini — Bertolini — Bianchi Leonardo — Borghese — Borsarelli — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Calissano — Camagna — Camera — Campi Emilio — Canetta — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Casciani — Castoldi — Cavagnari — Cesaroni — Chimienti — Chimirri — Ciappi — Ciccarone — Cimorelli — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Comandini — Cornalba — Costa — Credaro — Curioni.

D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Damasco — Danco — Danieli — Dari — D'Aronco — De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Bellis — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Broglio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Santo Stefano.

Fabbri — Faelli — Falconi Nicola — Falletti — Fazi Francesco — Fede — Ferraris Carlo — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gaetani Di Laurenzana — Gallini Carlo — Gallo — Galluppi — Gattorno — Giardina — Giovanelli — Girardi — Giusso — Grippo — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore — Guicciardini.

Lacava — Larizza — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Macola — Malcangi — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Marazzi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Masi — Massimini — Mazziotti — Medici — Mel — Mezzanotte — Mira — Montagna — Montauti — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Nitti.

Orioles — Orlando Salvatore — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pavoncelli — Pellecchi — Piccinelli — Piccolo-Cupani — Pini — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Prinetti — Pucci.

Raineri — Rastelli — Rava — Reggio — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzo Valentino — Rocco — Romussi — Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rota — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Salandra — Sanarelli — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sili — Silvestri — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spingardi — Squitti — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani — Turco.

Umani.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Verzillo — Villa.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zaccagnino — Zella-Milillo.

Sono in congedo:

Abbruzzese.

Bianchi Leonardo

Callaini — Cesaroni — Cicarelli — Cipelli — Codacci-Pisanelli — Costa-Zenoglio — Cottafavi.

Dagosto — De Felice-Giuffrida — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania.

Falaschi — Farinet Francesco — Fasce — Ferraris Carlo — Florena — Fortis — Fortunato — Fulci Ludovico.

Gattoni — Giaccone — Gorio.

Landucci — Leone — Libertini Gesualdo — Licata — Lucchini Angelo.

Malvezzi — Mango — Maraini Emilio — Mariotti — Marzotto — Masselli — Materi — Matteucci — Medici — Melli — Mendaia — Merci — Mirabelli — Modestino — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo — Moschini.

Negri-De Salvi — Nuvoloni.

Orsini-Baroni.

Pastore — Pucci.

Quistini.

Rampoldi — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rizzetti — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rummo.

Serristori — Sormani.

Tinozzi — Torrigiani.

Venditti.

Sono ammalati:

Barzilai — Berio — Bertarelli — Bizzozero — Bonardi — Bottacchi.

Calleri — Campi Emilio — Carugati — Cerulli — Compans.

D'Alife — De Gaglia — De Giorgio — Di Cambiano Ferrero.

Falcioni — Falconi Gaetano — Fani — Fede.

Galletti — Ginori-Conti — Giuliani — Graffagni.

Jatta.

Lacava.

Maiesca — Meardi.

Pandolfini — Pilacci — Pini — Poggi — Pozzo Marco.

Rochira.

Sorani.

Tizzoni — Toaldi.

Vendramini.

Assenti per ufficio pubblico:

Carboni-Boj — Chiapusso — Cimati — Cimorelli.

Pantano.

Vicini.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale Quartiere Vecchio in Siracusa coi fabbricati Asilo e Statella di proprietà comunale, stipulato tra il Demanio dello Stato ed il municipio di Siracusa, il 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato il 29 ottobre 1904.

Favorevoli 185
Contrari 27

(La Camera approva).

Maggiore assegnazione di L. 350 mila per la costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano.

Favorevoli 171
Contrari 42

(La Camera approva).

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Solbiate Arno.

Favorevoli 177
Contrari 36

(La Camera approva).

Interrogazioni e interpellanze.

PODESTA', segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della guerra per sapere se intende migliorare le condizioni di carriera degli ufficiali del corpo veterinario.

« Brandolin ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pub-

blici per sapere quando si effettuerà la fermata dei treni omnibus alla stazione d'Orsago sulla linea Venezia-Udine.

« Brandolin ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda far partire da Nocera il treno n. 1281, che ora parte da Salerno, e ciò per facilitare agli abitanti dell'ubertoso agro nocerino le comunicazioni coi circondari di Vallo, Sala e Campagna, della provincia di Salerno, e con Potenza.

« Guerritore ».

« Interrogo il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda portare a sollecita e favorevole definizione le pratiche che interessano la città di Trani per il passaggio di classe di quel porto e per la dichiarazione di pubblica utilità di quella via Dogali.

« Malcangi ».

« Interrogo il ministro delle finanze per sapere se intenda con altri opportuni provvedimenti raggiungere lo scopo propostosi, e certo non raggiunto, col decreto 23 dicembre 1904 circa l'abbuono sulla distillazione dei vini.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle modifiche apportate all'orario dei treni sulla linea Napoli-Metaponto-Rossano-Cosenza con grave danno dei viaggiatori e della corrispondenza.

« D'Alife ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli affari esteri, se nei trattati di commercio con la Russia sarà possibile ottenere condizioni atte a facilitare l'esportazione dall'Italia del corallo, prodotto d'industria esclusivamente nazionale.

« De Gennaro-Ferrigni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intende prendere circa il miglioramento della stazione ferroviaria di Siderno, aderendo o meno alle giuste esigenze di quel ceto commerciale espresse in un recente comizio.

« Scaglione ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, e commercio sulle cause che atrofizzarono l'azione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e sui rimedi da apportarvi per rendere efficace questa legge sociale.

« Romussi ».

PRESIDENTE annunzia che l'on. Fracassi ha presentato una proposta di riforma del regolamento.

La seduta termina alle 17.

DIARIO ESTERO

Per quanto possa sembrar strano dopo le ricise informazioni fatte nel passato dalla Russia, pure le notizie di una possibile prossima pace nell'Estremo Oriente, tendono ad affermarsi.

Il *Daily Chronicle*, alle informazioni già date e che riferimmo ieri, ne aggiunge altre ricevute dal suo corrispondente da Pietroburgo, il quale telegrafa:

« Oggi ho raccolto nuove informazioni sulla mia opinione che un importante passo verso la pace è stato fatto e che la fine della guerra probabilmente è assai più vicina che non si creda.

« La difficoltà principale è ora nel trovare chi possa assumersi la responsabilità di trattare le condizioni di pace che possono essere considerate come ignominiose per la Russia. Sono informato che uno speciale inviato è partito per la Manciuria con speciali istruzioni in proposito per Kuropatkine. Gli ordini per il vettovagliamento sono intanto contromandati e so pure che la mobilizzazione di un altro corpo d'esercito è stata rimandata ».

Queste notizie, le quali il mondo civile augura che si possano presto verificare, sono confermate da altre che giungono da Washington e che vengono telegrafate al *New-York Herald*, edizione di Parigi, nei seguenti termini:

« Il Governo degli Stati Uniti ha motivo di credere che il Giappone sarebbe disposto a concludere la pace senza chiedere indennità e sulle stesse basi da esso proposte alla Russia prima che scoppiasse la guerra, e cioè: riconoscimento per parte della Russia della Corea come territorio posto all'infuori della sua sfera d'influenza e dei suoi interessi, e riconoscimento dell'integrità della Manciuria. Il Giappone, dal canto suo, riconosce alla Russia i suoi speciali interessi in Manciuria ed i suoi diritti di mettere un protettorato su questa regione. Gli Stati Uniti tuttavia faranno dei passi per ricordare ai belligeranti che il trattato di pace dovrà contenere la clausola dell'integrità della Cina e della porta aperta. Si crede però che la Russia non potrà accettare la pace se non dopo una vittoria ».

***

Il telegrafo ci ha dato ieri le prime informazioni sui brindisi pronunciatisi l'altra sera a Berlino, al pranzo di gala che l'Imperatore diede in onore del suo ospite spagnuolo principe delle Asturie. Oggi si hanno i seguenti particolari:

L'Imperatore Guglielmo salutò l'inviato del Re di Spagna e lo pregò di trasmettere al suo Re i ringraziamenti cordiali per l'onore fattogli, nominandolo capitano generale e comandante del reggimento Numancia, che è unico al mondo.

L'Imperatore bevette alla salute di Re Alfonso e alla prosperità di tutta la sua Casa.

Il principe delle Asturie rispose ringraziando per le affettuose accoglienze ricevute e per le parole di benvenuto dell'Imperatore; aggiunse che il Re Alfonso lo aveva incaricato di dire all'Imperatore che egli era felice che si fosse presentata quest'occasione per rinnovargli l'espressione di alta considerazione e di grande amicizia, e che spera che tale amicizia non farà che aumentare per il bene delle due nazioni.

Il reggimento Numancia conserverà continuamente il ricordo di avere per capo l'Imperatore.

Il principe delle Asturie terminò bevendo all'Imperatore, all'Imperatrice, alla prosperità della Germania ed al suo esercito.

Il tenore di questi brindisi, quantunque privi di qualsiasi nota politica, pure indica le cordiali relazioni esistenti fra la Germania e la Spagna, basate, secondo dicono i giornali tedeschi, sulle possibilità di un matrimonio di Re Alfonso con una principessa cattolica tedesca, matrimonio molto bene visto dall'Imperatore.

***

La crisi ministeriale serba è terminata.

Un dispaccio da Belgrado dice che essendo state appianate tutte le difficoltà, il Gabinetto ha ritirato le sue dimissioni e resta in carica.

***

Invece la crisi ministeriale ungherese, dovuta al risultato delle ultime elezioni, è ben lontana da una soluzione. Il *Budapesti Hirlap*, per solito ben informato, dice che essa si complica oggi con una crisi al Ministero degli esteri dell'Impero.

Il giornale afferma che si parla del ritiro del conte Goluchowski, il quale cederebbe il suo posto al barone Aehrenthal, ambasciatore austro-ungarico a Pietroburgo. La caduta di Goluchowski sarebbe una logica conseguenza d'impegni corsi fra lui e il conte Tisza.

L'opposizione ungherese proporrebbe senza fallo, nelle Delegazioni, di mettere in istato d'accusa il conte Goluchowski, se tenesse ancora l'ufficio, perchè nella stipulazione del trattato commerciale con la Germania violò l'art. 30 della legge del 1869.

* * *

Telegrafasi da Fez al *Temps*, di Parigi:

« Il ministro di Francia ha avuto col Sultano un secondo colloquio nel quale gli ha presentato i doni che gli invia il Governo della Repubblica. Questi doni sono molto piaciuti a Muley Abd el Aziz, il quale ha espresso ripetutamente i suoi ringraziamenti a Saint-René Taillandier, per questa testimonianza di simpatia del Governo francese.

« La conversazione si è aggirata soltanto sulle generali; i negoziati politici non cominceranno a prendere forma che dopo le visite ufficiali e gli altri atti di protocollo che occuperanno ancora qualche giorno. Nondimeno, dai colloqui che il ministro di Francia ha già avuto con il Sultano e con diversi uomini della Corte sceriffiana, egli ha ricevuto un'impressione favorevole, che gli permette di attribuire al Maghzen uno stato di spirito assai soddisfacente.

« La popolazione è calma ed ha un atteggiamento cortese riguardo a questa missione. Non ho constatato finora il più piccolo indizio di quell'eccitamento che avrebbe potuto cagionare nella popolazione mussulmana a Fez lo scopo presunto della missione affidata a Saint-René Taillandier ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha regalato al Museo nazionale alle Terme Diocleziane un torso acefalo di statua muliebre venuto in luce in occasione di lavori nella R. tenuta di Castelporziano.

È un nuovo dono che l'intelligente munificenza di Sua Maestà aggiunge ad altri cospicui per rarità e preziosità d'arte fatti allo stesso Museo.

S. M. la Regina Margherita è giunta, ieri, in automobile a Nizza.

Dopo avere visitata la città, l'Augusta viaggiatrice ha proseguito per Beaulieu.

Congresso di sindaci. — Per discutere sulla questione della costituzione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, si sono riuniti stamane nella sala degli Orazi e Curiazi, in Campidoglio, numerosi sindaci e rappresentanti dei Comuni stessi. Presiedeva la riunione il signor Francesco Lombardo Gangitano.

Camera di commercio. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma, reca le seguenti informazioni circa i marchi di fabbrica e di commercio:

« Nel regolamento per l'applicazione del 2° protocollo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, è detto (art. 3, comma 3°), che se uno degli elementi distintivi del marchio consiste nel suo colore, deve essere unita alla domanda di registrazione internazionale anche una breve descrizione del marchio, redatta in lingua francese, con l'indicazione del colore o dei colori delle singole parti.

L'obbligo di presentare questa descrizione è stato imposto dall'atto addizionale di Bruxelles, affinchè, con la scorta di essa, che insieme al *facsimile* del marchio riprodotto in nero viene pubblicato dall'Ufficio internazionale di Berna, sia possibile formarsi un'idea chiara del marchio anche riguardo ai suoi colori. Ma a questo scopo basta che sia con precisione indicata la disposizione dei singoli colori; non occorre che siano partitamente descritti i segni, le figure e le iscrizioni che costituiscono il marchio, poichè ciò si desume dalla riproduzione in nero del marchio stesso ».

Cortesie franco-italiane. — Al telegramma che la presidenza del Comitato generale italiano per le Esposizioni ha diretto al « Comité français des Expositions » per partecipare la nomina a socio onorario, il signor Ancelot, presidente, e il signor Sandoz, segretario generale, hanno così risposto:

« Augusto Torlonia,

« Comité italien Expositions — Rome.

« Envoyons Comité italien Expositions sincères félicitations pour constitution officielle; meilleurs voeux de succès et remerciements pour honneur fait a Comité français Expositions. Sommes certains que votre création et notre cordial accord seront particulièrement utiles à developpement toujours plus grand amitié fraternelle franco-italienne.

« *Ancelot — Sandoz* ».

Per i veterani poveri. — Promossa da un Comitato di studenti universitari, sotto la presidenza onoraria di S. E. il ministro della P. I., avrà luogo il 2 marzo p. v. in Roma, al *Grand Hôtel* una festa di ballo a beneficio della « Casa militare Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » che alberga i veterani poveri di tutta Italia.

Al ballo seguirà una lotteria con ricchi premi che quanto prima saranno esposti al pubblico.

S. M. il Re ha voluto contribuire con L. 1000, accompagnando l'offerta con parole d'encomio pel Comitato.

I biglietti si possono acquistare presso il presidente effettivo del Comitato sig. Luigi Trompeo, al Largo dell'Impresa, 123, o presso le signore patronesse della festa.

Tiro a segno nazionale. — Gli inscritti alla Società di tiro a segno di Roma, sono convocati domenica 12 corr. per procedere alla votazione per l'elezione alle cariche sociali.

Scadono d'ufficio per compiuto biennio: Augusto Torlonia, presidente, Arioli Carlo, Battisti Pietro, Borgogelli Guido, Brunialti Attilio, Cecchi Luigi e Trompeo Eugenio.

I soci elettori sono divisi in tre sezioni e le operazioni elettorali si eseguiranno in tre distinte sale della scuola comunale di via Nazionale 95 (salita Magnanapoli).

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nella domenica successiva 19 febbraio e sarà valida qualunque sia il numero dei votanti

Associazione della stampa. — Iersera, sotto la presidenza dell'on. F. S. Nitti, l'Associazione della stampa, di Roma, ha tenuto l'annunziata assemblea straordinaria per discutere sulla proposta di un voto per la liberazione di Massimo Gorki.

A grande maggioranza fu votato un ordine del giorno che comprende pure un saluto ai giornalisti e agli intellettuali russi

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è partita da Aden.

I lavori del Sempione. — La lunghezza totale della galleria del Sempione è, come noto, di metri 19,729.

Al 4 corrente erano stati perforati metri 19,639 e ne rimanevano quindi da escavare soltanto 90.

Conferenza. — Domenica prossima, 12 corr., nell' aula

magna del Collegio Romano avrà luogo la seconda delle conferenze, che per iniziativa della Società geografica di Roma fu invitato a tenere il dott. Paolo Pasi sulle sue *Impressioni di viaggio in Islanda.*

La conferenza, come la precedente che tanto vivamente interessò l'eletto pubblico accorsovi, sarà illustrata da numerose proiezioni fotografiche.

Movimento commerciale. — Il 7 corrente furono caricati nel porto di Genova 1091 carri, di cui 516 di carbone per i privati e 71 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 232, dei quali 152 per imbarco.

Marina mercantile. — Da New York è partito il piroscafo *Manuel Calvo*, della Transatlantica di Barcellona. Da Rio Janeiro ha proseguito per Santos il *Città di Genova*, della « Veloce ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ROMA, 8. — La Legazione argentina comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente dispaccio:

Buenos Ayres, 7. — La rivolta militare, che scoppiò or fanno 48 ore, nonostante le grandi distanze che separano la capitale dai tre punti ove essa si manifestò, è stata totalmente soffocata, non rimanendo un solo uomo armato contro la Nazione.

Firmato: *Rodriguez Lorreta*, ministro degli affari esteri.

BUENOS-AYRES, 7. — L'ordine è stato ristabilito in tutta la Repubblica.

Il Presidente, Manuel Quintana, circondato dai ministri, ha ricevuto nel pomeriggio una delegazione dell'alta Banca e dei principali commercianti.

Il presidente della Delegazione felicitò il Presidente Quintana per la sua attitudine energica, che calmò prontamente la penosa impressione cagionata dal movimento rivoluzionario.

Il Presidente della Repubblica ringraziò la Delegazione per le felicitazioni espressegli e dichiarò che non si trattava di una rivoluzione, ma di un semplice ammutinamento. L'esercito ha fatto il suo dovere ed il paese si è pronunciato a favore della legalità.

COSTANTINOPOLI, 8. — L'*Agenzia di Costantinopoli* dichiara che le notizie circa il cattivo stato di salute del Sultano sono assolutamente infondate. Il Sultano gode perfetta salute.

VIENNA, 8. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione in prima lettura del progetto di legge sulla leva.

Parecchi oratori dichiarano inopportuno votare la legge finchè la situazione in Ungheria non è sistemata.

Il ministro della difesa nazionale, conte di Welsersheimb, dichiara che l'approvazione della legge è indipendente dalla questione se si debba avere un esercito comune o no. Ogni Stato ha bisogno di un esercito saldamente costituito. Perciò è necessario procedere alle operazioni del reclutamento.

L'oratore rileva che lo stesso Impero in cui sorse l'idea della Conferenza per la pace e della riduzione degli armamenti si trova ora impegnato in una guerra disastrosa, ciò che è una nuova prova che anche gli Stati potenti possono avere insuccessi se non dispongono di un esercito solido, preparato a qualsiasi eventualità.

Il progetto sulla leva è rinviato alla Commissione.

STOCCOLMA, 8 — Il Re, non potendo attualmente, a causa della sua malattia, esercitare il potere, ha rimesso nelle mani del principe ereditario il governo della Svezia e Norvegia

BRUXELLES, 3. — Il numero dei minatori scioperanti aumenta.

Stamane si sono astenuti dal lavoro 25,000 operai su 30,000 nel bacino di Charleroi e 12,000 su 22,000 nel bacino del centro.

BERLINO, 8. — Il principe Ferdinando di Bulgaria è giunto alle ore 3 del pomeriggio, ricevuto alla stazione dal principe Enrico e dal principe Federico Enrico.

Una compagnia di fucilieri della guardia ha reso gli onori militari.

Il principe Ferdinando è disceso al Castello Reale.

BATUM, 8. — È stato commesso un attentato contro il capostazione della ferrovia.

Lo sciopero continua. I negozi e gli uffici sono stati riaperti. La guarnigione è stata rinforzata.

Il trasporto delle merci è sospeso.

Nessun conflitto grave è avvenuto tra la polizia e gli scioperanti.

PIETROBURGO, 8. — Gli studenti di medicina dell'Accademia militare hanno dichiarato di astenersi dalle lezioni fino a settembre ed esigono la chiusura dell'Accademia fino a che i poteri eccezionali della polizia non ostacolino più l'insegnamento.

La polizia ha chiesto alle varie amministrazioni delle fabbriche e degli opifici l'elenco degli operai licenziati, onde espellerli da Pietroburgo.

BERLINO, 8. — *Landtag.* — Si approva definitivamente in terza lettura, con 244 voti contro 146, il progetto di legge relativo alla costruzione dei canali.

LIEGI, 8. — Lo sciopero si è leggermente esteso nel bacino di Liegi.

Iersera a Ramsee fu commesso un attentato con la dinamite contro la casa di un capo minatore, che riportò una gravissima ferita alla testa.

La casa è rimasta gravemente danneggiata. Si crede che si tratti di una vendetta personale.

VIENNA, 8. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto oggi il conte Giulio Andrassy, il quale gli ha riferito sui colloqui da lui avuti coi capi dei varî partiti ungheresi.

Finora nessuna deliberazione è stata presa circa la soluzione della crisi ministeriale dell'Ungheria.

Domani l'Imperatore riceverà nuovamente il conte Andrassy.

CHRISTIANIA, 8. — *Storthing.* — Il presidente del Consiglio, Hagerup, dichiara che le trattative col Governo svedese per regolare la questione dei Consolati della Svezia e Norvegia non sono riusciti. Soggiunge che la situazione creata fra i due Governi a questo proposito appare grave. Il dovere del Governo norvegese deve essere di ottenere che la Norvegia prenda la posizione costituzionale internazionale che le spetta come Regno che può esercitare la propria sovranità senza alcun limite.

Conclude affermando che il Gabinetto è pronto a ritirarsi se, rimanendo al suo posto, dovesse essere causa di difficoltà per la cooperazione dei partiti di fronte alle proposte da farsi in avvenire.

VIENNA, 8 — L'Imperatore riceverà nei prossimi giorni alcune personalità dei diversi partiti politici ungheresi per sentire il loro parere ed avere spiegazioni sulla situazione.

Il conte Andrassy, dopo essere stato ricevuto domani in udienza dall'Imperatore, farà ritorno a Budapest.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione del bilancio delle poste e dei telegrafi.

Rispondendo ad una interrogazione circa la telegrafia senza fili, il commissario del Governo dichiara che il Governo non ha finora scelto alcun sistema per le comunicazioni radio-telegrafiche e che in ogni caso, esso si rivolgerà di preferenza all' industria francese.

Francesco Deloncle dice che la Compagnia anglo-italiana Marconi ha attualmente il monopolio della radio-telegrafia e constata che per mancanza di stazioni radio-telegrafiche non si possono ricevere in Francia radio-telegrammi.

Il bilancio delle poste e dei telegrafi è quindi approvato e la seduta è tolta.

MONS, 8. — Oltre 20,000 operai si trovano attualmente isciopero.

LODZ, 8. — (Ore 1 pom.). — La situazione è invariata. In alcune officine di poca importanza si riprende il lavoro. Anche a Varsavia regna la calma.

PIETROBURGO, 8. — Secondo una statistica ufficiale il numero delle persone rimaste uccise nei recenti disordini di Varsavia, Piotrkoff e Radom non superano il centinaio. Si può quindi concludere che l'importanza dei fatti venne esagerata dai giornali esteri.

PIETROBURGO, 8. — (*Ufficiale*). — Un telegramma del generale Kuropatkine allo Czar, in data 7 corr., dice:

Sul fianco sinistro i nostri volontari hanno attaccato presso Vai-tchan a parecchie riprese alcuni posti giapponesi e li hanno occupati uccidendo parecchi soldati nemici e mettendo gli altri in fuga.

Oggi alle 3 pom. i giapponesi hanno attaccato il nostro centro, ma, avvertiti in tempo, i nostri avamposti si sono ritirati dopo un fuoco di fucileria che è durato un'ora e mezza.

VARSAVIA, 8. — (*Ufficiale*). — Durante i disordini nove agenti di polizia furono feriti più o meno gravemente.

Gli ospedali sono tutti pieni di malati, cosicchè non se ne accolgono di nuovi.

Lo sciopero nelle fabbriche di birra è terminato, essendo intervenuto l'accordo fra i fabbricanti e gli operai. Si attende uno sciopero dei macellai.

PIETROBURGO, 8. — La prima divisione della terza squadra del Pacifico partirà da Libau il 14 corr., sotto il comando dell'ammiraglio Niedogatow.

Essa è composta della corazzata di squadra *Nicolò I*, delle corazzate guarda-coste *Ammiraglio Uschakow*, *Ammiraglio Seniavien* ed *Ammiraglio Apraxine*, degli incrociatori *Wladimiro* e *Monomach* e di tre trasporti.

IRKUTSK, 8. — Le truppe, i viaggiatori e le corrispondenze postali saranno da oggi nuovamente trasportate intorno al lago Baikal per mezzo di vetture.

MOSCA, 8. — Gli studenti dell'Istituto agricolo hanno deciso di non recarsi alle lezioni fino al prossimo settembre. Perciò i professori hanno sospeso i corsi per un tempo indeterminato.

STOCCOLMA, 9. — L'*Agenzia telegrafica svedese* pubblica una Nota, la quale dice che il Re Oscar non è ammalato, ma si sente troppo debole per dirigere gli affari dello Stato nelle presenti difficili circostanze. Il Re si recherà perciò per qualche tempo a Saltsjobaden per ristabilirsi in salute.

BERLINO, 9. — È morto il celebre pittore Adolfo Menzel

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 febbraio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	761,21
Umidità relativa a mezzodì	55.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 12,4.
	minimo 1,1.
Pioggia in 24 ore	— —

8 febbraio 1905.

In Europa: pressione massima di 776 sulla Svizzera, minima di 746 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 3 a 5 mill.; temperatura aumentata.

Barometro: minimo a 768 sulle coste Joniche, massimo a 770 al nord.

Probabilità: venti deboli o moderati tra N. e levante; cielo vario sull'Italia superiore, quasi ovunque sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 febbraio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio...	$^3/_4$ coperto	calmo	13 1	8 9
Genova	$^1/_4$ coperto	calmo	13 1	8 6
Massa Carrara ...	sereno	calmo	12 0	4 8
Cuneo	sereno	—	9 3	1 6
Torino.....	$^1/_4$ coperto	—	6 9	— 1 4
Alessandria	$^1/_2$ coperto	—	4 2	— 5 6
Novara	sereno	—	8 0	— 2 2
Domodossola	$^1/_4$ coperto	—	10 8	— 3 5
Pavia............	nebbioso	—	8 8	— 6 9
Milano	$^1/_2$ coperto	—	8 2	— 1 2
Sondrio	$^1/_4$ coperto	—	10 4	0 6
Bergamo	$^1/_4$ coperto	—	7 3	2 0
Brescia	sereno	—	7 9	0 7
Cremona	nebbioso	—	4 0	— 5 7
Mantova	nebbioso	—	2 8	— 5 0
Verona	sereno	—	5 0	— 0 7
Belluno	$^3/_4$ coperto	—	5 4	— 2 1
Udine	$^1/_4$ coperto	—	8 8	1 2
Treviso	sereno	—	8 9	1 9
Venezia..........	nebbioso	calmo	6 4	— 1 6
Padova	sereno	—	6 3	— 0 3
Rovigo	$^3/_4$ coperto	—	4 0	— 3 2
Piacenza	nebbioso	—	4 0	— 7 8
Parma	sereno	—	6 1	— 1 9
Reggio Emilia....	sereno	—	6 0	— 0 8
Modena	sereno	—	5 7	— 2 3
Ferrara	nebbioso	—	4 1	— 3 0
Bologna	sereno	—	5 9	1 0
Ravenna	sereno	—	6 7	— 3 1
Forlì	sereno	—	7 8	0 2
Pesaro........ ...	sereno	calmo	9 2	— 2 0
Ancona	nebbioso	calmo	7 4	2 4
Urbino	sereno	—	8 3	2 3
Macerata	sereno	—	10 6	2 7
Ascoli Piceno	sereno	—	13 5	2 5
Perugia	sereno	—	9 8	2 6
Camerino	sereno	—	9 8	3 0
Lucca	sereno	—	12 2	1 8
Pisa	sereno	—	15 4	0 5
Livorno	$^1/_2$ coperto	calmo	13 4	5 6
Firenze	sereno	—	12 4	0 8
Arezzo	sereno	—	12 8	0 4
Siena	sereno	—	12 0	5 2
Grosseto	sereno	—	1 3	0 2
Roma	sereno	—	12 2	1 1
Teramo	sereno	—	13 0	3 0
Chieti	sereno	—	8 8	— 3 0
Aquila	sereno	—	7 6	— 2 2
Agnone	sereno	—	9 7	1 3
Foggia..........	sereno	—	11 0	0 9
Bari	$^3/_4$ coperto	legg, mosso	10 0	2 0
Lecce	$^1/_2$ coperto	—	9 0	2 5
Caserta	sereno	—	12 6	4 3
Napoli	sereno	calmo	11 9	6 2
Benevento	sereno	—	13 8	— 2 0
Avellino	sereno	—	9 7	— 2 5
Caggiano	$^1/_4$ coperto	—	5 4	3 1
Potenza..........	$^1/_2$ coperto	—	5 4	0 3
Cosenza..........	sereno	—	9 5	1 7
Tiriolo	$^1/_2$ coperto	—	4 0	— 2 0
Reggio Calabria ..	coperto	mosso	13 8	7 0
Trapani	coperto	legg. mosso	13 6	7 5
Palermo	$^3/_4$ coperto	calmo	13 6	2 6
Porto Empedocle .	sereno	calmo	13 0	9 0
Caltanissetta	sereno	—	9 0	2 2
Messina	$^3/_4$ coperto	calmo	11 5	7 8
Catania	sereno	mosso	12 0	8 9
Siracusa	$^1/_4$ coperto	mosso	11 0	9 0
Cagliari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	15 0	0 4
Sassari	coperto	—	12 4	7 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*